

CONCORSO 1998.

PROVA PRATICA

1. Un militare di leva addetto allo spaccio del reparto è stato condannato in sede penale per essersi appropriato di valori di proprietà dell'Amministrazione per l'importo di L. 30.000.000.

Venuto a conoscenza dei fatti, il Procuratore regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio detto militare nonché il Comandante del reparto, addebitando al primo la sottrazione dei valori e al secondo l'omessa vigilanza sull'operato del sottoposto, ritenendo che essa abbia concorso a determinare l'evento. Ha quindi chiesto che i due convenuti siano condannati a risarcire l'indicata somma di L. 30.000.000 oltre all'importo di L. 20.000.000 per il ristoro del danno all'immagine dell'Amministrazione, con rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

La difesa dei convenuti, senza contestare i termini della vicenda come riferiti dall'organo requirente, ha tuttavia eccepito:

- a) inammissibilità dell'atto di citazione perché non pienamente corrispondente al contenuto dell'invito a dedurre;
- b) difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del militare di leva, perché non legato da rapporto d'impiego;
- c) difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Rediga il candidato la parte in diritto e il dispositivo della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

2. Con delibera del 15 novembre 1991 la Giunta provinciale di sussistendo forti perplessità circa l'applicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto Enti locali, ha conferito a un privato professionista l'incarico di redigere un parere pro-veritate sui punti dubbi, oggetto di contestazione da parte del personale dipendente, con conseguente pagamento della relativa parcella dell'importo di L. 10.000.000 disposto con mandato del 10 ottobre 1992.

Il Procuratore regionale, ritenendo che tale spesa sia stata assunta in contrasto con il generale principio che pone il divieto di ricorrere ad apporti esterni per l'assolvimento di compiti di istituto e che abbia causato all'Ente un danno ingiusto, ha convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato, in data 25 giugno 1997, i componenti della Giunta che votarono la delibera, chiedendone la condanna in solido al risarcimento della somma prima indicata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

La difesa dei convenuti ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità per decorso del termine quinquennale dalla data della delibera.

La difesa ha dedotto inoltre che la decisione di ricorrere a una consulenza esterna costituisce scelta discrezionale insindacabile nel merito. Ha poi affermato l'insussistenza del danno, nella considerazione che il conferimento dall'incarico professionale si era reso necessario per la complessità delle questioni e per l'inadeguatezza delle strutture dell'Ente, prive di figure professionali dotate di specifica competenza in materia giuridica, e ha osservato infine che nella specie manca comunque il requisito della colpa grave. Provveda il candidato a stendere la motivazione e il dispositivo della sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (prova estratta)

3. Il magistrato incaricato del controllo, ex art. 12 della legge n. 259 del 1958, sull'Autorità portuale di... rileva la possibile irregolarità della composizione dell'organo di amministrazione dell'ente (il Comitato portuale), in quanto di esso fa parte, in luogo del Presidente della Regione, un suo delegato, nella persona di soggetto estraneo all'organizzazione della Regione stessa.

Nel sottoporre la questione alla Sezione del controllo enti, il detto magistrato ricorda che nella struttura del Comitato portuale, disciplinata dalla legge n. 84 del 1994, possono identificarsi tre categorie di soggetti: funzionari statali in rappresentanza di specifiche branche operative della Pubblica Amministrazione; soggetti rappresentanti delle categorie produttive interessate; infine, autorità di vertice dei tre enti territoriali competenti e dell'ente camerale locale. Queste ultime possono, peraltro, avvalersi della facoltà di delega, con la limitazione - per il solo presidente della Camera di commercio - di poter delegare solo un componente della giunta camerale.

In tale quadro, il magistrato istruttore ritiene non conforme a legge la presenza nel Comitato portuale di un delegato del Presidente della Regione che, privo di collegamento organico o di servizio con l'organizzazione cui presiede il soggetto delegante, risulta per ciò carente della necessaria legittimazione, come costantemente affermato dalla Sezione con riferimento alla figura del rappresentante di una pubblica amministrazione nominato negli organi collegiali di enti pubblici.

In sede di audizione dinanzi alla Sezione, il Presidente della Regione sostiene innanzitutto la carenza di potere della Corte in ordine alla sindacabilità della scelta operata dalla Regione, riservandosi perciò di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale; nel merito, sottolinea la differente disciplina posta dal legislatore per la delega conferibile dal presidente dell'ente camerale, deducendone l'ampia discrezionalità per quella del Presidente della Regione, e giustifica il ricorso ad un professionista esterno con la complessità e specificità dei compiti attribuiti al Comitato portuale, che richiedono il possesso di competenze adeguate.

Il candidato stenda le considerazioni in diritto a fondamento della pronuncia della Sezione sulla questione pregiudiziale e sugli aspetti di merito.

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

- 1.** La successione degli enti pubblici: forme ed effetti (tema estratto).
- 2.** La tutela risarcitoria del danno nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 3.** Le ipotesi di impugnabilità dinanzi alla Corte di cassazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

CONTABILITA' DI STATO

- 1.** La disciplina dei contratti misti nella normativa comunitaria sui pubblici appalti
- 2.** Premessi i lineamenti della disciplina legislativa delle gestioni fuori bilancio nelle amministrazioni dello Stato, il candidato tratti il tema del controllo della Corte dei conti sulle gestioni medesime secondo le norme delle leggi n. 559/93 e n. 20/94 (tema estratto).
- 3)** Premessi brevi cenni sulla distinzione tra controllo di gestione e controllo sulla gestione, analizzare i nuovi parametri e strumenti di controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche secondo le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione e del bilancio dello Stato.

DIRITTO CIVILE

- 1) Tratti il candidato dell'istituto della prescrizione, con particolare riferimento al problema dei suoi effetti e del suo regime processuale (**tema estratto**).
- 2) L'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione.
- 3) Interessi e rivalutazione monetaria nei debiti di valuta e di valore, con particolare riguardo al problema della loro cumulabilità.

CONCORSO 2000

CONTABILITA' E DIRITTO FINANZIARIO

1. Premessi brevi cenni sull'attività contrattuale della P.A., si soffermi il candidato sui limiti alla stessa (**tema estratto**).
2. Gli obiettivi della legislazione che ha ridefinito la struttura del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997 e d.P.R.- n. 279/1997). Coerenza con la legge n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Riflessi sui contenuti delle attività di controllo assegnate alla Corte dei conti.
3. La programmazione dei lavori pubblici e dell'acquisto di beni e servizi ed i controlli sull'attività contrattuale della P.A.: indicazioni normative ed aspetti organizzativi.

DIRITTO CIVILE

1. Premessi brevi cenni alle nozioni di "causa" e "tipo", il candidato si soffermi sul giudizio di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 secondo comma codice civile, valutando se esso sia o meno qualitativamente diverso dal giudizio di liceità.
2. Illustrati i caratteri propri dell'interpretazione giuridica, si parli dell'interpretazione del negozio e della sentenza.
3. L'accertamento negoziale e l'accertamento processuale. La transazione (**tema estratto**).

PROVA PRATICA

1. Con provvedimento adottato nel 1999, sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett. g) della legge n. 20 del 1994, una Amministrazione dello Stato riconosce di essere debitrice di un'impresa per una somma pari a 3,8 miliardi di lire. L'Amministrazione motiva così il provvedimento:

"Considerata l'esigenza di remunerare l'impresa suindicata per i servizi - prestati negli anni 1996 e 1997 - attinenti all'esercizio dei compiti istituzionali assegnati al Ministero dalla legge xy".

L'Ufficio di controllo, previa verifica dell'imputazione della relativa spesa ad un capitolo iscritto in una unità previsionale di base gestita dal dirigente che ha emesso l'atto sottoposto al controllo, rileva che il provvedimento - corredato di documenti idonei a fornire informazioni certe sull'entità della spesa autorizzata - è privo di valida motivazione che consenta di conoscere tra l'altro:

- le ragioni che non hanno permesso di scegliere il contraente sulla base di idonea procedura contrattuale, anche tenendo presente che la legge in questione è stata pubblicata nel 1993 ed è operativa dal 1994;
- i criteri osservati, e le iniziative comunque adottate, per la scelta dell'impresa fornitrice dei servizi;
- la durata, l'entità ed il valore unitario delle prestazioni acquisite;
- il vantaggio conseguito dal Ministero in relazione alla diminuzione patrimoniale subita dalla controparte;
- le ragioni che hanno determinato il ritardo del pagamento;
- l'eventuale inclusione, nella somma richiesta al Ministero, delle componenti relative agli interessi nonché all'utile d'impresa.

In riscontro a tale richiesta istruttoria l'Amministrazione trasmette una recente dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell'impresa, che quantifica il credito in relazione ai "servizi prestati negli anni 1996 e 1997", in un importo coincidente con l'ammontare del debito riconosciuto con il provvedimento sottoposto al controllo e comunica quanto segue:

"L'esigenza di dare applicazione rapida alla complessa normativa del 1993 ha imposto il ricorso a procedure informali di scelta del contraente; l'impresa, peraltro, in una precedente circostanza, ha collaborato con questo Ministero a seguito di contratto preceduto da licitazione privata".

Le informazioni pervenute dall'Amministrazione inducono il consigliere delegato a deferire la pronuncia sulla legittimità del provvedimento alla Sezione del controllo ai sensi dell'articolo 3 comma 11 della legge n. 20 del 1994.

Il candidato rediga la deliberazione nella parte in diritto e individui, ove ritenute sussistenti, le eventuali circostanze che possano suggerire la comunicazione degli atti ad altro organo della Corte. Sulla base, inoltre, dei profili di efficienza dell'azione amministrativa e di efficacia della spesa rilevati dal provvedimento esaminato il candidato valuti, motivando, se i fatti di gestione emersi possano indurre la Sezione a prospettare l'utilità che l'Ufficio di controllo avvii, sulla base di specifica disposizione contenuta nella vigente normativa dei controlli, un'indagine diretta a conoscere i caratteri della gestione condotta dall'Amministrazione nell'area di intervento che ha originato il riconoscimento di debito.

2. L'arch. Caio, libero professionista, veniva incaricato da un ente locale della direzione dei lavori di costruzione di un'opera appaltata nel 1985 mediante licitazione privata.

Nel corso dell'esecuzione l'impresa iscrive nel registro di contabilità delle riserve imputabili alla contraddittorietà degli ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori e vistati dall'ingegnere capo Mevio, negli anni 1986-1987. Dopo il collaudo conclusosi nel 1989, la ditta conviene in giudizio l'ente locale ed ottiene, con sentenza del giudice civile passata in giudicato nel 1996, il risarcimento del danno per l'importo di lire 500 milioni.

Con atto di citazione notificato nel 1999, previo invito a dedurre, la Procura regionale conviene in giudizio dinanzi alla competenza Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'arch. Caio (professionista privato) e l'ing. Mevio (funzionario dell'ufficio tecnico del Comune), chiedendone la condanna in solido al pagamento, in favore dell'ente locale, della somma di lire 500 milioni - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - sostenendo che i maggiori oneri sopportati dall'ente sono imputabili alla condotta gravemente colposa tenuta dai convenuti.

Entrambi i convenuti si costituiscono in giudizio. Caio (professionista privato) eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e l'inammissibilità della citazione per non essere stato personalmente sentito nonostante

l'espressa richiesta fattane nella risposta all'invito a dedurre. Entrambi eccepiscono la prescrizione quinquennale diritto al risarcimento del danno, sostenendo che l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione va individuata nella data in cui si è verificato il fatto e, quindi, nel momento in cui vennero impartiti gli ordini di servizio o, quanto meno, nella data del collaudo. Entrambi contestano, nel merito, la sussistenza della colpa grave e la chiamata in giudizio a titolo solidale. In particolare, Mevio (ingegnere capo) eccepisce la nullità della citazione, perché non indica la parte di danno di cui dovrebbe rispondere ciascun convenuto e sostiene, nel merito, che, comunque, il danno sarebbe imputabile esclusivamente al direttore di lavori.

Rediga il candidato le motivazioni della sentenza. **(Prova estratta)**

3. Nel corso di indagini penali sviluppatasi nel 1997 era emersa la dazione di una tangente di L. 300.000.000, effettuata nel 1994 da parte di una società immobiliare a Caio, direttore generale di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in relazione alla vendita, da parte di questa, di un immobile.

In particolare, in sede di dismissione del patrimonio immobiliare della IPAB - nota sia a livello locale che a livello nazionale per la rilevante attività socio-assistenziale svolta, e oggetto di numerosi lasciti e contributi di privati finalizzati a tale attività - un immobile risultava essere stato venduto, attraverso una gara di licitazione privata svoltasi nel 1995, per l'importo di L. 2.500.000.000, alla società di proprietà del datore della tangente che dopo alcuni mesi, effettuati taluni lavori di restauro delle facciate e di manutenzione (sostituzione di infissi e di parti degli impianti idrici), aveva rivenduto l'immobile ad altra società immobiliare per l'importo di L. 4.000.000.000.

Alla gara, caratterizzata da inadeguata pubblicità e incongruità del termine di partecipazione e presieduta da Caio, avevano preso parte cinque società immobiliari tutte riconducibili al datore della tangente, le cui offerte erano state le uniche ritenute valide, essendo state escluse altre offerte per irregolarità formali del tutto ininfluenti sul piano sostanziale, ovvero perché risultate smarrite tra il momento di arrivo e protocollazione del plico raccomandato ed il giorno fissato per l'apertura delle buste. Nel procedimento penale per i reati di turbativa d'asta e corruzione, conclusosi con patteggiamento, da parte sia del datore sia del percettore della tangente, era risultato che il valore di vendita dell'immobile era stato determinato con una deliberazione adottata nel 1993 dal Consiglio di amministrazione della IPAB - composto da sette componenti, di cui quattro, tra i quali il direttore generale, nominati dal Comune e dalla Provincia - su proposta del direttore generale, senza previa acquisizione di alcuna valutazione di carattere tecnico.

Il Procuratore regionale, acquisita una valutazione dell'UTE che aveva fissato in L. 3.500.000.000 il valore dell'immobile al momento di stipulazione del contratto di vendita dalla IPAB alla società immobiliare, e dopo il rituale invito a dedurre notificato nel 1998, cui gli interessati avevano risposto con articolate deduzioni, con atto di citazione del 1999 aveva convenuto in giudizio il direttore generale ed i componenti del Consiglio di amministrazione, formulando nei loro confronti la domanda di condanna al risarcimento del danno di L. 1.000.000.000 ripartito in L. 700.000.000 per il direttore generale e L. 50.000.000 a testa per ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del solo direttore generale al pagamento di L. 300.000.000 a titolo di danno non patrimoniale, per il discredito determinato dal clamore dei mass-media, discredito che aveva determinato una netta diminuzione dei lasciti e dei contributi erogati da privati.

Il direttore generale, costituendosi, aveva eccepito:

- 1) difetto di giurisdizione, avendo la IPAB natura del tutto privata, in quanto sorta in base ad un lascito privato e non destinataria ordinariamente di finanziamenti da parte di Enti pubblici;
- 2) il difetto di giurisdizione sul danno non patrimoniale;
- 3) intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, in quanto sia la deliberazione di vendita dell'immobile sia la dazione erano anteriori di oltre 5 anni alla notificazione dell'atto di citazione;
- 4) preclusione all'utilizzazione delle risultanze della sentenza di patteggiamento, non potendo questa costituire giudicato;
- 5) mancanza di colpa grave, in quanto il predetto valore era stato fissato con una deliberazione del Consiglio di amministrazione che risultava aver ottenuto il visto dell'organo regionale di controllo;
- 6) mancanza di prova del danno non patrimoniale. I componenti del Consiglio di amministrazione, dopo aver sollevato le eccezioni sub 1) e 5) proposte dal direttore generale, avevano altresì eccepito:
- 7) mancanza del nesso di causalità tra la deliberazione di vendita ed il prezzo di cessione dell'immobile, perché la turbativa d'asta doveva considerarsi causa esclusiva del prospettato danno;
- 8) mancanza di colpa grave, perché nella riunione del Consiglio in cui era stata approvata la deliberazione, convocata ad horas, erano stati trattati numerosi altri argomenti di maggior rilievo, mentre quello relativo al valore dell'immobile da dismettere non era stato sostanzialmente oggetto di discussione, anche per la sua tecnicità e per la fiducia ed il prestigio di cui godeva il direttore generale.

Prima dell'udienza fissata per la discussione del giudizio uno dei componenti del Consiglio di amministrazione risultava essere deceduto.

Il candidato stenda la sentenza motivando analiticamente sulle eccezioni e le difese proposte dalle parti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

1) Premesse delle considerazioni sull'uso da parte delle amministrazioni pubbliche del modulo contrattuale, il candidato si soffermi sull'attività amministrativa "per accordi" e sul rapporto tra autonomia negoziale e potere amministrativo **(tema estratto)**.

2) Il principio di sussidiarietà e l'autonomia statutaria e regolamentare di comuni e province

3) I principi di ragionevolezza e di congruità nell'esercizio del potere legislativo e della discrezionalità amministrativa e il sindacato sulla loro osservanza

CONCORSO 2001

DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Delimiti il candidato, sulla scorta della dottrina finanziaria, il concetto ed il significato di federalismo fiscale valutando le coerenze ad esso delle più recenti riforme del sistema tributario italiano e, in campo costituzionale, della più ampia trasformazione della nostra forma di Stato. Illustri, altresì, i riflessi sulla organizzazione della funzione di controllo.

2. L'attività amministrativa in materia di opere pubbliche nella loro dimensione interna e comunitaria: ne illustri il candidato gli aspetti procedurali e contrattuali soffermandosi in particolare sulla tutela dei relativi interessi nelle più recenti innovazioni della disciplina del processo amministrativo. (ESTRATTO)

3. Finalità e strumenti dello snellimento dell'attività giurisdizionale del giudice amministrativo e della Corte dei conti alla luce delle più recenti riforme in materia, con particolare riguardo alla cognizione sommaria nel processo.

DIRITTO CIVILE

1. L'equilibrio economico fra le prestazioni nella fase di formazione del contratto e la sua tutela. Il candidato si soffermi, in particolare, sul contratto usurario.

2. Garanzie mobiliari tipiche e atipiche; ruolo dell'autonomia privata in materia e suoi limiti, li candidato si soffermi, in particolare, sui problemi inerenti all'ammissibilità del pegno omnibus e del cosiddetto pegno rotativo.

3. La responsabilità patrimoniale del debitore e le sue limitazioni con particolare riguardo alla operatività del principio nell'ambito societario.

Il candidato tratti, altresì, del problema della responsabilità patrimoniale con riferimento ai rapporti tra fiduciante e fiduciario.

PROVA PRATICA

1. Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ha previsto, tra l'altro, che i ministeri svolgano le proprie funzioni per mezzo delle agenzie (art. 2, comma 2), strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali (art. 8, comma 1). Ha disposto, inoltre, che dette agenzie "sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" (art. 8, comma 2).

Il decreto stesso ha, pertanto, istituito quattro agenzie fiscali, tutte dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzate alla "gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero" e, comunque, abilitate ad esercitare, sulla base di "autonome convenzioni", la gestione di funzioni ad esse attribuite dalle regioni e dagli enti locali.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, adottato ai sensi dell'art. 26 del succitato d. lgs. n. 300, nel dettare norme per l'attività delle agenzie fiscali, è stato, altresì, disposto che le stesse devono esercitare tutte le funzioni previste dalle norme e dagli statuti ed acquistare la "titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni" di pertinenza dei dipartimenti ministeriali.

In ragione di quanto precede, la questione circa l'individuazione della Sezione competente ad esercitare il suddetto controllo viene deferita alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Esponga il candidato la motivazione in diritto della deliberazione adottata dalle Sezioni riunite. (ESTRATTA)

2. Con sentenza di patteggiamento del 1995, il tribunale penale di XXX ha applicato, o. richiesta delle parti, a Caio, funzionario del Comune di YYY, la pena di anni uno e mesi sei per avere ricevuto la somma di 10 milioni ~a un imprenditore che, così, evitava di pagare i contributi per oneri di urbanizzazione relativi ad un complesso immobiliare da lui poi realizzato.

Il procuratore regionale, cui la sentenza era stata trasmessa dal sindaco, inviava invito a dedurre a Caio, osservando che dalla vicenda era scaturito per l'ente locale un duplice danno: quello inerente al mancato introito dei predetti contributi, dovuti dall'imprenditore e non corrisposti, pari a £. 30.000.000, e quello legato alla lesione del buon nome, dell'onorabilità e del prestigio dell'amministrazione comunale. Caio non replicava all'invito e il procuratore regionale lo citava in giudizio, ravvisandone la responsabilità per ambedue le poste di danno da lui prodotto con dolo. In particolare, per il danno all'immagine dell'ente locale, il procuratore regionale, richiamando la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che l'entità del danno, la cui valutazione è stata rimessa all'apprezzamento della Sezione, non possa essere inferiore all'ammontare della tangente ricevuta.

Caio si è costituito osservando che, da una sentenza penale di patteggiamento, non può derivare l'accertamento di fatti vincolanti per il giudice contabile e che egli ha acconsentito di patteggiare per motivi di mera opportunità onde porre fine al giudizio in corso. Inoltre, ha precisato, depositando in atti copia della relativa quietanza, che l'imprenditore ha estinto il suo debito nei confronti del comune, per cui egli deve essere mandato assolto in quanto non esiste più né il danno da mancato • versamento dei contributi per oneri di urbanizzazione, né quello, che egli considera consequenziale, arrecato all'immagine del comune. In ordine, poi, a quest'ultimo pregiudizio, Caio ha eccepito sia il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sia la mancata prova, da parte del P.M., che l'amministrazione abbia effettuato delle spese per il ripristino dell'immagine.

Stenda il candidato la motivazione in diritto della sentenza della Sezione.

3. Un collocatore comunale, operatore amministrativo del Ministero del. lavoro e della previdenza sociale, viene convenuto in giudizio dal Procuratore regionale per il danno provocato. all'INPS a seguito di appropriazione di versamenti contributivi riscossi e non versati all'Istituto.

La difesa eccepisce in via preliminare la nullità dell'ordinanza di proroga del termine per la citazione per mancata notifica al presunto responsabile dell'istanza e del decreto di fissazione della Camera di Consiglio.

Poiché i fatti sono avvenuti nel 1992, la difesa eccepisce, inoltre, pregiudizialmente il difetto di giurisdizione perché, a suo giudizio, il danno è stato subito da Ente diverso da quello di appartenenza prima che il legislatore avesse attribuito tale competenza alla Corte dei conti. Ritiene altresì il difensore che, poiché egli ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice contabile abbia l'obbligo di sospendere il giudizio.

In subordine, la difesa solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. I della L. 14 gennaio 1994, n. 20 aggiunto dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639 per violazione dell'art. 103 Cost., atteso che l'attribuzione della giurisdizione per danno ad Ente diverso da quello di appartenenza introduce l'ipotesi di una azione risarcitoria di tipo aquiliano che, come tale, esula dalla materia di contabilità pubblica.

Chiede poi la difesa che non si tenga conto delle risultanze del processo penale conclusosi con sentenza di patteggiamento della pena, non vincolante ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.

Il candidato stenda la sentenza, anche soffermandosi sulla tipologia dell'elemento psicologico nella fattispecie.

CONTABILITA' PUBBLICA E DIRITTO FINANZIARIO

1. La decisione parlamentare e la scelta di allocazione delle risorse finanziarie nonché di indirizzo politico e programmatico nella nuova disciplina del bilancio. (ESTRATTA)

2. In tema di coordinamento della finanza pubblica, esponga il candidato il ruolo e la natura della legge di bilancio, della legge finanziaria e dei provvedimenti legislativi collegati con specifico riguardo ai limiti e ai vincoli posti dalla Costituzione e dall'Ordinamento Comunitario. Illustri, altresì, il ruolo della Corte dei conti in materia.

3. L'indebitamento pubblico: ne precisi il candidato le forme, le procedure e la gestione valutandone gli effetti economici anche sulle generazioni future nonché le politiche di rientro in riferimento agli obblighi contratti in sede di Comunità Europea.

1. L'imputazione dei costi indiretti all'unità di prodotto: finalità e metodologie.

2. La compatibilità della politica degli aiuti statali con l'ordinamento comunitario e riflessi sugli effetti incentivanti della localizzazione dell'investimento aziendale. (ESTRATTO)

3. Programmazione della gestione. Modelli dinamici di simulazione e strategie, nazionali e internazionali, di sviluppo bilanciato nel sistema aziendale.

CONCORSO 2002

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

1. La discrezionalità tecnica e cenni sulla sua sindacabilità in sede di controllo della Corte dei conti.

2. La gestione di affari a vantaggio della Pubblica Amministrazione.

3. I principi di proporzionalità e di equità nel diritto costituzionale ed amministrativo. (ESTRATTA)

DIRITTO CIVILE

1. La responsabilità civile per i danni cagionati dall'incapace con particolare riferimento alla responsabilità dei precettori e dei maestri per i danni cagionati a se stessi dai minori sotto la loro vigilanza. (ESTRATTA)

2. Effetti del contratto per i terzi con riferimento anche al contratto in danno del terzo.

3. La presunzione e la buona fede.

PROVA PRATICA

1) Dagli atti dell'istruttoria svolta dal competente Procuratore regionale emergeva che, con deliberazione n. i del 15 gennaio 1995, la giunta di ALFA, Comune di piccole dimensioni, aveva dato mandato al sindaco per l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da personale interno e (se necessario) da un professionista esterno alla civica amministrazione per la redazione del capitolato speciale per le procedure concorsuali di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sulla base della deliberazione, il sindaco, Sig. TIZIO costituiva, con provvedimento n. 2 del 15 febbraio 1995, una commissione composta da lui stesso con funzioni di presidente, nonché da altri tre membri, individuati nel segretario comunale — Dr. CAIO - con funzioni di segretario della commissione, nell'assessore all'ambiente, Sig. SEMPRONIO, e nell'avv. RUFQ, che all'epoca dei fatti era legato al Comune da un rapporto di consulenza legale a carattere continuativo, formalizzato in un contratto d'opera professionale (acquisito in atti dal P.R.). Nello stesso provvedimento sindacale - nella circostanza, adottato con parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale, Dr. GAIO - si indicava in 60 giorni la durata dell'incarico conferito alla commissione e si attribuiva, con regolare impegno di spesa, a ciascuno dei suoi componenti il compenso forfetario di lire 100.000.000, comprensivo delle eventuali spese amministrative.

La commissione espletava nei termini sopraindicati l'incarico, depositando in data 15 aprile 1995 agli atti dell'ente la bozza di capitolato richiesta. Di conseguenza, a richiesta degli interessati, l'assessore all'ambiente, sig. SEMPRONIO, emetteva in data 30 aprile 1995 i relativi mandati di pagamento che, vistati dal dirigente della ragioneria comunale, erano pagati dal Tesoriere comunale tra il 10 ed il 15 maggio 1995.

Ancora in sede istruttoria il P.R. sentiva in audizione personale ai sensi dell'art. 5 comma 6 lettera c) del D.L. n. 453/93 il dirigente amministrativo dell'assessorato all'ambiente del Comune di ALFA, la cui sigla risultava nei documenti sia preparatori che conclusivi dalla commissione in esecuzione dell'incarico. Il suddetto dirigente amministrativo dichiarava che il personale amministrativo e tecnico dell'assessorato aveva svolto i lavori preparatori per la redazione del capitolato, successivamente da lui stesso rivisto e definito, su ordine dell'assessore SEMPRONIO, ai fini dell'approvazione conclusiva da parte della commissione.

Esaurita l'istruttoria di sua competenza, il P.R. inviava al sindaco, Sig. TIZIO, e al segretario comunale, Dr. GAIO, invito a dedurre, contestando loro — con atto notificato in data 9 maggio 2000 sia al sindaco che al segretario comunale - di avere provveduto e, rispettivamente, espresso favorevole parere di legittimità in evidente situazione di conflitto d'interessi. Nella circostanza, il P.R. censurava la legittimità della nomina della commissione sia perché l'oggetto del mandato affidatole atteneva a compiti che la struttura burocratica dell'ente locale aveva dimostrato di essere perfettamente in grado di assolvere, sia perché in essa erano stati nominati amministratori e dirigenti dell'ente locale per espletare un incarico rientrante nelle normali mansioni d'ufficio e compensato, altresì, con una retribuzione eccessiva rispetto all'impegno richiesto, del tutto "extra ordinem" ed in violazione, infine, del principio dell'onnicomprendività della retribuzione di amministratori e dirigenti. Con specifico riferimento all'avv. Rufo, il P.R. osservava che il corrispettivo per la sua prestazione professionale continuativa era stato pattuito, con espressa previsione convenzionale, come forfetario, sicché l'erogazione dell'ulteriore compenso di lire 100.000.000 era da considerarsi certamente indebita. Conclusivamente, il P.R. chiedeva ai due invitati di rifondere la somma di lire 400.000.000, corrispondente al totale dei compensi indebitamente erogati.

A seguito di richiesta di audizione personale tempestivamente pervenuta nel termine di 30 giorni fissato dal P.R. ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.L. n. 453/93 convertito dalla L. n. 19/94 e successive modificazioni, il magistrato requirente sentiva a verbale sia il sindaco Sig. TIZIO che il segretario comunale Dr. GAIO, assistiti — rispettivamente — dall'avv. Primo e dall'avv. Secondo. Nell'audizione, entrambi gli invitati respingevano gli addebiti sia in punto di fatto che in punto di diritto, in particolare opponendo che la nomina della commissione era stata un atto obbligato in esecuzione della delibera giuntale n. 1/1995. Entrambi gli invitati chiedevano la proroga del termine di 30 giorni per poter produrre documentazione a loro difesa. In esito a tale istruttoria, il P.R. emetteva decreto di archiviazione per le posizioni di due dei componenti della commissione, l'assessore SEMPRONIO e l'avv. RUFQ, che riteneva meri percettori dell'indebito compenso, nonché per il dirigente del Servizio di Ragioneria e per il Tesoriere comunale, i cui ruoli nella vicenda amministrativa riteneva essere stati di rilevanza meramente esecutiva di obblighi da altri assunti.

Successivamente, senza pronunciarsi con un espresso diniego sulla proroga richiesta dagli invitati nella loro audizione personale emetteva — con atto depositato il 20 ottobre 2000 nella segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti - la citazione in giudizio, con la quale, reiterata l'impostazione accusatoria esplicitata negli atti d'invito, chiedeva al sindaco TIZIO e al segretario comunale GAIO di risarcire il danno "de quo" quantificato in lire 400.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La citazione in questione, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza emesso dal Presidente della Sezione ad istanza del magistrato requirente, era quindi notificata il 10 novembre 2000 ai convenuti TIZIO e GAIO.

Con comparse di risposta tempestivamente depositate in segreteria si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.

In particolare, il sindaco TIZIO e il segretario GAIO, rappresentati e difesi l'uno dall'avv. Primo e l'altro dall'avv. Secondo, giusta mandati a margine delle rispettive comparse di risposta, deducevano:

1) l'inammissibilità (o nullità) della citazione in giudizio per violazioni, sotto molteplici profili, della normativa sull'invito a dedurre:

- perché l'attore pubblico, avendo omesso di pronunciare sull'istanza di proroga del termine di 30 giorni, aveva compresso il loro diritto di difesa con un atto di diniego implicito — e quindi senza alcuna motivazione, in violazione evidente di fondamentali principi procedurali, affermati per il procedimento amministrativo dall'art. 3 E. n. 241/1990 e valevoli, a maggior ragione, per il giudizio - per la cui infondatezza si invocava comunque l'annullamento giudiziale a seguito dell'equanime vaglio del giudice contabile;

- perché il deposito della citazione nella segreteria della Sezione giurisdizionale, nonché — a maggior ragione — la sua successiva notificazione, erano stati effettuati ben oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 5 comma 1 D.L. n. 453/93 convertito dalla E. n. 19/94 e successive modificazioni, non potendosi ~

- applicare a detto termine la sospensione feriale;

- perché la citazione, riguardando anche la corresponsione di rivalutazione monetaria

ed interessi legali sulle partite di danno contestate nell'invito a dedurre, aveva ampliato illegittimamente l'oggetto del contendere.

2) l'inammissibilità della citazione, in quanto recante domanda risarcitoria con addebiti non ripartiti tra i presunti responsabili e, quindi, in violazione sia del comma 1 dell'art. 1 L. n. 20/1994 che del comma 1 quater dello stesso articolo, nella parte in cui dispone che ciascuno dei concorrenti nel preteso illecito amministrativo ne risponde "per la parte che vi ha preso".

3) l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dall'attore pubblico, in quanto:

- sia la citazione in giudizio che gli inviti a dedurre erano stati notificati ben oltre il quinquennio dal momento in cui si era perfezionato l'obbligo di pagare da parte della civica amministrazione, momento da individuare — nella fattispecie — o al 15 febbraio 1995, data dell'assunzione dell'impegno di spesa o, a tutto concedere, al 15 aprile 1995, data di consegna dell'elaborato per cui vi era stato l'incarico "de quo" ovvero, in linea di estremo subordine, al 30 aprile 1995, data dei mandati di pagamento;

- gli inviti a dedurre, inoltre, non sarebbero stati idonei ad interrompere il corso della prescrizione sia perché essenzialmente a ciò non diretti, trattandosi di atti stragiudiziali diversi dall'azione, con tutta evidenza finalizzati invece a consentirne l'esercizio nel rispetto dei diritti della difesa del presunto responsabile, sia perché — a tutto concedere - soltanto l'ente locale danneggiato sarebbe stato legittimato, giusta quanto disposto dall'art. 2943 ultimo comma CC, ad interrompere la prescrizione mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora.

4) la completa ed evidente infondatezza della domanda risarcitoria, sia perché la nomina della commissione era stata — nella circostanza — un atto obbligato, attesa la precedente deliberazione giunta n. 1/1995, sia perché la struttura burocratica interna non era idonea a redigere la bozza di capitolato; inoltre — aggiungevano i convenuti — i lavori della commissione si erano svolti utilizzando ore diverse da quelle di ufficio e fornendo all'amministrazione un elaborato di buona qualità, tale comunque da non potersi ritenere di valore inferiore ai compensi liquidati nella fattispecie. In ogni caso, puntualizzavano i convenuti, la nomina e la determinazione dei compensi erano l'espressione di scelte discrezionali di merito, insindacabili perciò da parte del giudice contabile, giusta quanto disposto dall'art. 1 comma 1 L. n. 20/1994 e comunque, anche nella denegata eventualità che il giudice contabile vi ravvisasse un danno, era nondimeno evidente il loro difetto di colpa grave nell'apprezzamento di situazioni di fatto più che opinabili.

In via subordinata, i convenuti TIZIO e GAIO chiedevano che il giudice contabile chiamasse in causa, a titolo d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 GPC ovvero ex art. 47 R.D. n. 1038/1933, i componenti della giunta comunale per avere adottato la deliberazione n. 1/1995, nonché - quanto meno - l'assessore SEMPRONIO come componente della commissione e, soprattutto, ordinatore dei mandati di pagamento.

In linea di estremo subordine, i convenuti TIZIO e GAIO chiedevano che la condanna tenesse conto del fatto che l'espletamento dell'incarico aveva comportato un vantaggio per l'amministrazione, realizzandone un'effettiva esigenza; che fossero dedotte le "quote" di addebito causalmente riconducibili a comportamenti dei concorrenti nella responsabilità, anche se non chiamati in giudizio ex artt. 102 CPG e 47 R.D. n. 1038/1933, e che comunque si facesse un ampio esercizio del potere riduttivo ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 20/1994.

All'udienza pubblica, il Procuratore regionale successivamente assegnato all'Ufficio, pur opponendosi a tutte le eccezioni pregiudiziali e processuali formulate dai convenuti, ne chiedeva tuttavia l'assoluzione nel merito, quanto meno per difetto di colpa grave.

I convenuti, nel prendere atto delle modificate richieste conclusionali del P.M. contabile d'udienza, insistevano per la propria completa assoluzione, affermando anzi che il giudice, a seguito della mutata situazione processuale, non avrebbe potuto discostarsi dalle concordi conclusioni assolutorie delle parti, stante l'inderogabile disposto di cui all'art. 112 GPG. Quanto, poi, all'intervento del Comune di ALFA, aggiungevano i difensori dei convenuti, si trattava di un intervento adesivo a carattere meramente dipendente, divenuto inammissibile a seguito della sostanziale rinuncia dell'azione di responsabilità amministrativa risultante dalle richieste conclusionali di assoluzione formulate in udienza dal P.M. contabile.

Il candidato stenda la decisione nella parte motiva e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dalle parti, quale che sia la soluzione data alle eccezioni pregiudiziali. (ESTRATTA)

2) Il Consiglio di amministrazione di un Istituto di istruzione superiore dotato di autonomia gestionale affida ad un gruppo di professionisti privati la redazione del progetto di ristrutturazione ambientale e funzionale dell'edificio, sede dell'istituto medesimo, per un importo complessivo di 150 milioni di lire.

Il finanziamento dei lavori pari a 1,8 miliardi di lire, viene, peraltro, rifiutato dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione territorialmente competente, in quanto la spesa non era compatibile con la legge regionale di settore e conseguentemente l'intervento in questione non può essere realizzato.

Dopo una serie di tentativi - tutti rimasti senza esito - per ottenere dagli Organi regionali il finanziamento in parola, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in seguito alle pressanti richieste dei progettisti, dispone il pagamento delle relative parcelle professionali per l'intero importo.

Il Procuratore regionale della Corte dei conti cita in giudizio i componenti del predetto Consiglio di amministrazione, per sentirli condannare in solido al risarcimento della somma di cui sopra in favore dell'Istituto medesimo, sostenendo che la fattispecie considerata presentava tutte le caratteristiche di un "temerario affidamento": la condotta degli amministratori era stata improntata a grave negligenza, in quanto, prima di affidare qualsiasi incarico di progettazione, essi avrebbero dovuto accertare se ed in quale misura i lavori potevano essere effettivamente realizzati.

A conferma ulteriore del proprio assunto, parte attrice evidenziava che l'incarico *de quo* era stato, inizialmente, conferito senza alcun atto formale e solo successivamente era stato formalizzato in seguito ai rilievi formulati dal competente Organo di controllo.

Nel caso di specie, non essendo stata realizzata l'opera cui il progetto era finalizzato, le spese di progettazione si risolvono in un danno patrimoniale per l'istituto, di cui devono rispondere gli amministratori che le deliberarono.

La difesa dei convenuti contestava tale affermazione, sostenendo che nel nostro ordinamento vige un principio opposto: è necessario prima programmare e progettare l'opera, per potere poi accedere ai finanziamenti che il sistema offre. La discriminante tra i due opposti principi risiede nel concetto di "ragionevolezza", che, ad avviso del difensore, risulta pienamente osservato nella fattispecie considerata perché: a) le esigenze di risanamento dell'edificio erano oggettive ed urgenti; b) il rilascio del nulla-osta dei competenti Organi statali, essendo l'edificio assoggettato a vincolo storico-artistico, presupponeva l'esistenza di un progetto delle opere da realizzare; c) anche la legge regionale di settore implicava la presentazione di un progetto, al fine di determinare il grado di priorità e l'entità del finanziamento da concedere.

I difensori sostengono altresì che nel caso di specie l'Istituto ha comunque ottenuto un vantaggio nell'acquisire un elaborato progettuale suscettibile di futura realizzazione a seguito di eventuali finanziamenti sopravvenienti; infine deducono che i convenuti hanno deliberato in buona fede sulla base di una relazione tecnico-economica redatta dal competente Ufficio.

Il Pubblico Ministero ha confutato in udienza l'applicabilità della citata legge regionale, in quanto la stessa riguardava beni immobili di interesse storico-artistico "aperti al pubblico godimento": nel caso di specie - oltre a mancare del tutto quest'ultima condizione risultava dagli atti che l'intervento era finalizzato "all'adeguamento dell'edificio agli standards educativi e funzionali di carattere psico-sociale per l'assistenza ai minori".

A conforto della propria tesi il P.M. ha evidenziato che inizialmente il contributo era stato richiesto, in base ad altra legge regionale riguardante lo sviluppo socio-economico, all'Assessorato ai lavori pubblici e solo in un secondo momento (dopo il rifiuto determinato dalla tardività della domanda in quella sede) era stata indirizzata - peraltro, senza esito - istanza di finanziamento all'Assessorato regionale alla cultura e pubblica istruzione.

Egli ha quindi confermato le richieste di condanna dei convenuti, formulate nell'atto di citazione; sostenendo che in mancanza di una fondata aspettativa per il finanziamento dell'opera, l'affidamento dell'incarico di progettazione non può certo ricondursi al principio di "ragionevolezza" invocato dalla difesa, ma appare invece privo dei presupposti voluti dalla legge.

E' piuttosto mancata nella fattispecie da parte del Consiglio di Amministrazione una preventiva e corretta programmazione dell'intervento, la realistica valutazione della fattibilità dei lavori e la concreta individuazione dei mezzi di copertura della spesa.

Stenda il Candidato la parte motiva della decisione adottata dalla competente Sezione - giurisdizionale regionale - della Corte dei conti.

3) Una Amministrazione dello Stato, per far fronte ad esigenze allocative di propri uffici territoriali decide di utilizzare un compendio immobiliare di proprietà di privati, costituito da quattro fabbricati di cui due (A e B) già edificati e due (C e D) ancora in costruzione, accettando l'offerta formulata dalla Società proprietaria degli immobili.

Prima valutazione dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità dei prezzi richiesti, vengono approvati con distinti provvedimenti un contratto di acquisto per gli edifici C e D e un contratto di locazione, con riserva di acquisto, per gli edifici A e B.

Il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti restituisce i decreti di cui sopra con rilievo istruttorio, contestando il procedimento seguito dall'Amministrazione per la scelta del contraente, intervenuta a seguito di una trattativa privata non preceduta da un'adeguata indagine di mercato e da idonee forme di pubblicità che assicurassero una sufficiente conoscenza delle esigenze da soddisfare e delle determinazioni assunte in proposito dall'Organo procedente.

Confutando le controdeduzioni dell'Amministrazione circa l'indisponibilità di altri immobili di idonee caratteristiche nell'area urbana considerata e l'esistenza di particolari motivi di urgenza che non avrebbero consentito un confronto concorrenziale, l'Ufficio di controllo evidenziava che il compendio edilizio in parola - tra l'altro - era privo dell'essenziale requisito della destinazione urbanistica e quindi era inidoneo ad essere utilizzato immediatamente per pubblici uffici.

Nel merito il magistrato istruttore riteneva non corretto il riferimento - pure compiuto dall'Amministrazione - all'utilizzazione del negozio di cui all'art. 1472 c.c. (acquisto di cosa futura), atteso che nella fattispecie considerata mancavano i presupposti per fare ricorso ad un istituto da considerare eccezionale per la P.A. e derogatorio rispetto alla normativa generale in materia di appalto di lavori pubblici.

Perdurando nei termini anzidetti il dissenso con l'Amministrazione, il Consigliere delegato deferiva l'esame e la pronuncia sulla legittimità degli atti alla Sezione di controllo.

Stenda il Candidato la motivazione in diritto della deliberazione del Collegio, approfondendo in particolare i limiti entro i quali è consentito il ricorso a tale peculiare forma negoziale.

CONTABILITA' PUBBLICA E DIRITTO FINANZIARIO

- 1.** La responsabilità amministrativa degli amministratori comunali e provinciali. (ESTRATTA)
- 2.** Interessi pubblici ed interessi erariali nella giurisdizione contabile, con particolare riferimento alla rilevanza dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla comunità amministrata.
- 3.** Profili recuperatori e sanzionatori nella giurisdizione contabile, con particolare riferimento al cosiddetto potere riduttivo.

a. La dismissione del patrimonio immobiliare comunale per l'acquisizione di risorse finanziarie in forma alternativa all'aumento della pressione fiscale. (ESTRATTA)

b. Il sistema aziendale e le sue caratteristiche. L'azienda è un aggregato economico su cui interagiscono intense relazioni finanziarie, che danno origine a combinazioni aziendali ed alleanze. Tali processi sono molteplici e vanno dalla impresa a rete e proseguono fino ai gruppi economico-finanziari. Per approssimazioni successive si ponga in evidenza l'evolversi della singola impresa nell'ambiente e il passaggio al gruppo aziendale.

c. Nelle aziende pubbliche e private, fornitrici di servizi nel senso più ampio del termine, la verifica della spesa dell'organico necessita di controlli interni di gestione mediante appositi nuclei di valutazione. Si sviluppi una metodica, evidenziando i principali fattori che caratterizzano il raggiungimento dei risultati previsti da relazioni programmatiche e piani di gestione, anche conferimento all'ipotesi di contabilità separate per rami d'azienda

CONCORSO 2003

Concorso a trenta posti referendario D.P. 26 agosto 2003

Prova del 6/7/2004

1) Nel supplemento ordinario alla G.U. del**è stato pubblicato, privo del visto di legittimità della Corte dei conti, il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri***, concernente la "Disciplina dell' autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri", emanato ai, sensi dell'art. 9, comma 7, del d.P.R. 30 luglio 1999, n. 303, che ha soppresso il controllo preventivo di legittimità della Corte con riguardo ai decreti del Presidente del Consiglio che definiscono la struttura

dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese.

Il magistrato istruttore dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti con relazione osserva che:

· l' art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 1999 è in contrasto con la legge di delega (legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 1, lett. a), che non attribuisce al Governo alcuna potestà normativa in materia e non consente di intervenire sulle competenze della Corte. Tale situazione ha determinato la violazione dell'art. 76 della Costituzione;

· la mancata sottoposizione del decreto al controllo preventivo della Corte si pone in contrasto con l'art. 100, comma 2 della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sugli atti del Governo, senza la possibilità di limitazioni per legge;

· il carattere precettivo della norma costituzionale non consente al Governo di sottrarre singoli atti amministrativi al controllo, neppure facendo ricorso ad un decreto legislativo. Sono esclusi dal controllo i soli atti politici.

Il Consigliere delegato al controllo, condividendo l'assunto dell'Ufficio di controllo, rimette gli atti al Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.

Il Presidente deferisce l'esame della questione alla Sezione centrale di controllo in adunanza congiunta affinché esamini la possibilità di proporre conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, al fine di chiedere l'annullamento, per violazione degli artt. 76 e 100, comma 2 della Costituzione, dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 303 del 1999, nella parte in cui tale articolo limita il potere di controllo della Corte, sottraendo al controllo medesimo alcuni atti del Governo.

Stenda il candidato la motivazione in diritto della deliberazione della Sezione.

2) Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione...in data 15 settembre 2003, la Procura Regionale presso la medesima Sezione...conveniva in giudizio Tizio, nella sua qualità di presidente della società XXX, per sentirlo condannare al pagamento di euro 500.000,00 oltre ad euro 200.000 per danni all'immagine.

I fatti venivano così sintetizzati:

- la società per azioni XXX costituita dal Comune di YYY -che deteneva il 99% delle azioni- per l'impianto e l'esercizio dei mercati annonari all'ingrosso, in data 1 ottobre 1996 dava in concessione alla cooperativa Zeta la gestione dei servizi di conservazione frigorifera delle merci e dei relativi spazi utili.

La convenzione veniva conclusa a seguito di un accordo illecito per effetto del quale il Presidente della Cooperativa Zeta corrispondeva a favore di TIZIO una tangente di importo pari ad euro 500.000.00.

Nel settembre 1999 il presidente pro tempore della società XXX, veniva a conoscenza della vicenda che denunciava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di.....

Con sentenza penale passata in giudicato nel maggio 2002, Tizio veniva riconosciuto responsabile dei reati ascrittigli e condannato a pena detentiva.

Nell' atto di citazione la Procura regionale evidenziava che la dazione della suddetta somma aveva costituito danno per la società XXX e, di riflesso per il Comune YYY, avendo dovuto la Cooperativa Zeta tenere conto di tale esborso nella quantificazione del prezzo del servizio.

Anche gli altri elementi richiesti dalla legge per la configurabilità della responsabilità amministrativa, dovevano ritenersi averati nella fattispecie, per cui chiedeva la condanna del convenuto.

La rilevanza della posizione rivestita in una società a totale partecipazione pubblica, l'importanza del settore di intervento della società, la stessa partecipazione azionaria totalitaria del Comune YYY nonché il clamore della vicenda, evidenziavano altrettanti profili comprovanti la sussistenza del danno all' immagine all' ente locale.

In particolare l'attore rilevava, la grave lesione patita dal comune nel contesto cittadino, consistente nella perdita o nell'affievolimento della fiducia riposta dai consociati nell'ente locale e nella sua articolazione costituita dalla società a totale partecipazione pubblica; quest'ultima costituita all'evidente scopo di conseguire con efficacia, efficienza ed economicità gli interessi pubblici a tutto vantaggio della collettività.

TIZIO si costituiva in giudizio deducendo:

- la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, venendo in rilievo un presunto danno diretto e immediato nei confronti della società per azioni, soggetto di diritto privato.

Inoltre alla società non poteva essere riconosciuta, in ragione della sua attività e scopo sociale, una compenetrazione organica nell'organizzazione dell'ente locale, rimanendo, al contrario, un soggetto estraneo che agiva nel suo specifico segmento di mercato.

- improcedibilità dell'azione per violazione del termine di giorni 120 posto dall'articolo 1, comma 3 bis del dl 13 ottobre 1996 n. 543 convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639.

La doglianza veniva posta avuto riguardo alla proroga nell'emissione dell'atto di citazione, concessa in camera di consiglio e senza contraddittorio, in palese violazione dell'art. 111 cost. A tal fine sosteneva l'illegittimità costituzionale della normativa disciplinante la proroga del termine per emettere l'atto di citazione, per violazione degli art. 24 e 111 cost., risultando vulnerato il diritto alla regolarità e integrità del contraddittorio e, quindi, di quello alla difesa e al giusto processo.

Inoltre, poiché la proroga assentita di giorni 60 decorreva dal 15 luglio 2003, la nuova scadenza doveva ritenersi fissata il giorno 13 settembre 2003, per cui l'atto di citazione doveva ritenersi tardivo in quanto notificato il 10 ottobre 2003 e, quindi, oltre il nuovo termine.

- nullità dell'atto di citazione per difetto di legittimazione del Comune YYY in quanto il soggetto danneggiato risultava la Società xxx.

- Nullità dell' atto di citazione nel rilievo che l'evocazione in giudizio avrebbe totalmente omesso di considerare la circostanza che la convenzione dalla quale aveva tratto origine la vicenda di cui è controversia, venne approvato dal Consiglio di amministrazione della Società, XXX, per cui il danno andava addebitato, pro quota, ai membri dell'organo collegiale che deliberarono favorevolmente, e non, invece, per intero al convenuto. A tal proposito veniva avanzata istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di detti soggetti.

- Prescrizione della pretesa dedotta in giudizio, atteso che i fatti da cui era scaturito il danno erariale si erano verificati nel 1996, mentre l'atto di citazione risultava notificato nell' ottobre 2003 e, quindi, ben oltre il termine quinquennale posto dalla legge.

Nel merito il convenuto sosteneva la mancanza di responsabilità, non potendo ravvisarsi nesso di causalità tra il danno contestato e le somme ricevute per consentire la conclusione del contratto, per cui le finanze della società XXX, e ancor più quelle del Comune YYY sarebbero rimaste immuni da ogni pregiudizio patrimoniale.

Parimenti lamentava l'erronea prospettazione della parte attrice in ordine alla sussistenza del danno all'immagine, non potendo quest'ultimo aver attinto l'ente locale ma, eventualmente, solo la società pubblica.

In via gradata deduceva che, in ogni caso, il pregiudizio per l' erario non era ravvisabile tenuto conto dei vantaggi conseguiti

dalla società sulla base della convenzione stipulata con la cooperativa Zeta e avuto riguardo alla circostanza che il successivo contratto venne concluso a prezzo notevolmente più elevato rispetto a quello precedente e tale da coprire l'intero danno erariale.

In via ulteriormente subordinata, invocava il largo esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

Rediga il candidato la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza. **Estratta**

3) Con atto di citazione depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione in data 15 luglio 2003, il Procuratore regionale conveniva in giudizio Mario Rossi e Francesco Rossi, per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore dell'erario, della somma di euro 550.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, e Roberto Neri al pagamento delle medesime somme, in via sussidiaria.

I primi due soggetti venivano evocati in giudizio quali eredi di Giuseppe Rossi, addetto al servizio della riscossione di proventi vari di un consorzio istituito tra vari comuni ed avente natura giuridica di ente pubblico economico.

Il Neri, veniva chiamato in via sussidiaria, quale responsabile del servizio ove aveva operato il predetto dipendente.

Il Procuratore regionale, premesso che la complessità delle indagini aveva richiesto la proroga per l'emissione dell'atto di citazione, assentita con ordinanza n. X della Sezione, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2003, precisava che il signor Giuseppe Rossi, nella anzi detta qualità, si era appropriato nel periodo luglio 1996 - giugno 1998, dei proventi riscossi dall'utenza per un ammontare complessivo di euro 550.000,00, omettendone il prescritto versamento presso il Tesoriere dell'ente e la presentazione del conto annuale della sua gestione previsto dal regolamento di contabilità.

Il procedimento penale intentato nei suoi confronti, si era concluso con sentenza di non doversi procedere a seguito del suo decesso.

La parte attrice, nel sostenere la responsabilità dei convenuti, assumeva che il dipendente con la consumazione del reato di peculato continuato, aveva conseguito un indubbio illecito arricchimento; inoltre, per l'ordinario e naturale effetto della successione nel patrimonio ereditario nonché in considerazione del legame familiare, gli eredi avevano beneficiato di un indebito arricchimento.

A sostegno della pretesa erariale, deduceva che all'attore incombe di provare esclusivamente l'illecito arricchimento del dante causa, configurando l'ordinamento una vera e propria presunzione di indebito arricchimento in capo agli eredi.

Del resto, venendo in rilievo una responsabilità di tipo contabile, la prova dell'illecito arricchimento del dante causa doveva ritenersi ampiamente assolta sulla base della mera constatazione degli ammanchi, rimanendo a carico degli eredi dimostrare la mancanza di locupletazione del genitore e di se stessi.

In fattispecie, le indagini condotte dalla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di XXX, avevano consentito di appurare la consumazione del reato di peculato continuato, sicché solo la morte del dipendente infedele non aveva consentito l'accertamento giudiziale del reato stesso.

Inoltre le indagini stesse avevano posto in evidenza che il dante causa aveva emesso assegni in vita per un importo complessivo di euro 300.000,00 a favore dei due figli e, in particolare, uno dei detti assegni, di euro 100.000,00 era stato sottoscritto il giorno del suo decesso.

La Procura regionale rilevava ancora che gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza avevano evidenziato che l'unico conto corrente bancario intestato a Giuseppe Rossi, non aveva registrato nel periodo in cui furono consumati gli ammanchi, movimenti in uscita se non quelli degli assegni emessi in favore dei propri figli e sopra descritti.

Al contrario, nell'arco temporale luglio 1996 - giugno 1998, quando si erano verificati gli ammanchi costituenti il danno erariale, emersi nel gennaio 2000 a seguito di una verifica effettuata da ispettori del Ministero del Tesoro, il medesimo conto corrente annoverava consistenti entrate per circa 450.000,00 euro oltre le ricorrenti competenze retributive.

Su tali basi il Procuratore regionale chiedeva la condanna dei convenuti Rossi.

Quanto alla posizione del dott. Neri, la parte attrice ne chiedeva la condanna per omessa vigilanza, incumbendo al medesimo, nella sua qualità di capo del servizio ove operava il signor Giuseppe Rossi, provvedere a controlli periodici ed esigere il deposito dei conti relativi alla gestione annuale della riscossione dei proventi, così come prescritto dal regolamento di contabilità del consorzio.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti contestando la pretesa avversaria.

Gli eredi Rossi deducevano:

- la carenza di giurisdizione della Corte di conti con riferimento al danno erariale oggetto di controversia, avuto riguardo alla circostanza della natura di ente pubblico economico dell'ente danneggiato.

- L'inammissibilità dell'atto di citazione perché emesso oltre il termine di giorni 120 posto dall'articolo 1, comma 3 bis del dl 13 ottobre 1996 n. 543 convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Al riguardo sostenevano l'illegittimità della proroga dell'emissione di detto atto, tenuto conto che il giudice procedente l'avrebbe assentita violando la regola dell'integrità del contraddittorio, stante l'omessa notifica della richiesta della parte attrice e della trattazione nella camera di consiglio.

- Violazione dell'art. 6 comma 1 della Convenzione europea per la salvaguardia per i diritti dell'uomo 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e dell'art. 14 comma 1 del patto di New York stipulato il 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici che esigevano la pubblicità del giudizio relativo alla proroga dell'atto di citazione e non la trattazione con il rito camerale.

- La carenza della loro legittimazione avendo rinunciato espressamente all'eredità del genitore.

- La prescrizione del danno erariale atteso che il medesimo si sarebbe consumato con gli assegni illeciti prelievi, l'ultimo dei quali avvenuto nel giugno 1998, mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato nell'agosto 2003.

- Nel merito i convenuti assumevano la totale infondatezza della pretesa avversaria sotto il profilo della mancanza di prova del danno erariale, dell'illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento di essi eredi.

Aggiungevano che, ove pure il danno fosse ritenuto sussistente, il medesimo andava addebitato al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale dell'ente, nei cui confronti chiedevano l'integrazione del contraddittorio.

Ciò perché all'organo collegiale incombeva di effettuare verifiche trimestrali di cassa come stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente. Il puntuale compimento di tali controlli avrebbe impedito, o limitato nella sua consistenza, il preteso danno erariale.

Era poi onere del Segretario generale, quale organo di vertice dell'ente, esercitare la dovuta vigilanza, eventualmente eccitando i poteri dell'organo di controllo prima citato.

Assumevano, infine, che alcun nesso poteva essere ravvisato tra gli assegni emessi in vita dal genitore in loro favore e il pregiudizio erariale, non potendo gli stessi essere concettualmente annoverati nell'ambito dell'indebito arricchimento degli eredi che il legislatore ha inteso configurare con riferimento al patrimonio ereditario e non con i beni ricevuti in vita.

Chiedevano, conclusivamente, il rigetto della domanda attrice e il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della legge n. 639 del 1996.

In via gradata denunciavano l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ove interpretato nei sensi resi palesi dalla domanda attrice, per violazione dell'art. 42 ultimo comma cost., atteso che gli eredi si troverebbero esposti al pagamento di una somma di denaro (il dedotto danno erariale) di evidente connotazione sanzionatoria e non, invece, di un debito già gravante sul patrimonio del dante causa.

Il convenuto Neri si costituiva in giudizio proponendo le medesime eccezioni, pregiudiziali e preliminari, formulate dai convenuti ROSSI; deduceva, altresì, la mancanza di ogni responsabilità avuto riguardo all'attività fraudolenta posta in essere dal dipendente infedele che aveva alterato le scritture contabili in modo ingegnoso, per cui mai avrebbe potuto scoprire gli ammanchi.

Inoltre, i controlli sulla riscossione dei proventi dovevano essere effettuati dal Collegio dei Revisori dei conti che nelle verifiche compiute mai aveva rilevato irregolarità o ammanchi, generando così un legittimo affidamento nel convenuto di una sostanziale legittima e corretta tenuta della gestione del Rossi nella riscossione dei proventi. Alla pubblica udienza, le parti illustravano le proprie posizioni.

Il Pubblico Ministero, dopo aver confutato tutte le eccezioni delle parti convenute, confermava le richieste di condanna nei confronti dei convenuti, precisando che l'istanza di integrazione del contraddittorio non poteva trovare accoglimento tenuto conto che il Collegio dei Revisori aveva provveduto alle prescritte verifiche trimestrali presso le diverse casse dell'ente, tra cui quella tenuta dal Rossi, in riferimento alla quale, prima della consumazione delle appropriazioni, non erano emersi profili di irregolarità.

Omologa osservazione veniva posta con riferimento alla posizione del Segretario generale, tenuto conto che gli specifici doveri di vigilanza erano intestati al Dr. Neri.

In ordine agli eredi Rossi, il Pubblico Ministero puntualizzava che al momento dell'apertura della successione del loro genitore, ma anche successivamente, essi si trovavano nel possesso dei beni ereditari e che formalizzarono la rinuncia all'eredità oltre i termini stabiliti dalla legge, per cui l'eredità doveva ritenersi accettata.

Rediga il candidato la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza.

Prova del 7/7/2004

1) Premessi brevi cenni sulla violazione del dovere di correttezza tra le parti del rapporto obbligatorio e sui relativi rimedi, il candidato tratti in particolare della responsabilità della banca per il danno cagionato al proprio cliente investitore per omessa, insufficiente o erronea informazione in ordine all'acquisto di titoli collocati sul mercato. **Estratta**

2) Premessi brevi cenni sull'autonomia patrimoniale, tratti il candidato della costituzione del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e segg. del codice civile e della sua assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria.

3) Premessi cenni sul contratto preliminare di compravendita, il candidato tratti, in particolare, dell'inadempimento del promittente venditore e della tutela del promissario acquirente, nonché delle conseguenze del fallimento del promittente venditore.

Prova del 8/7/2004

1) Apprezzamenti discrezionali e insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali in sede giurisdizionale e di controllo.

Estratta

2) L'annullamento dell'aggiudicazione e la sorte del contratto: la giurisdizione amministrativa e la reintegrazione in forma specifica.

3) La gestione dei servizi pubblici locali: società miste, affidamento dei servizi e tutela dei terzi. Problemi di giurisdizione.

Prova del 9/7/2004

1) contratti della pubblica amministrazione e normativa in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nella prospettiva della responsabilità contabile

2) il danno erariale nella più recente giurisprudenza: criteri di quantificazione e mezzi di prova

3) premessi brevi cenni sulla natura giuridica del fermo amministrativo, si soffermi il candidato sui presupposti che ne legittimano l'emissione anche con riferimento ai crediti tributari. **Estratta**

CONCORSO 2005

Concorso a trenta posti referendario D.P. 21 luglio 2005

Diritto civile

1 Onere di conoscere e prova dell'ignoranza. **Tema estratto**

2 Immunità e privilegi nel diritto civile.

3 Fusione di società: effetti sostanziali e processuali. In particolare, l'interruzione dei processi.

Prova pratica

Estratta

1) A seguito di segnalazione da parete del Collegio dei revisori, la Procura regionale della Corte dei conti, con atto notificato a tutti il 7 settembre ed a C il 4 ottobre 2003, invitava, ai sensi dell'art. 5, c. 1, DEL d.l. 15/11/1993 n. 453, convertito dalla L. 14/1/1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1, c. 3 bis, della L. 20/12/1996 n. 639, i componenti del Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico Economico a depositare, entro 30 giorni dalla notifica, le proprie deduzioni in ordine al danno provocato all'Ente per aver acquistato, per il prezzo equivalente ad euro 3.000.000,00, un immobile assolutamente sproorzionato rispetto all'uso cui era destinato, tanto che lo stesso era da allora inutilizzato per oltre la metà.

Nell'invito si precisava che l'acquisto era stato concluso, con contestuale pagamento, in data 7/10/1999 e si effettuava la costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., per un danno ammontante ad euro 1.500.000,00 oltre rivalutazione e interessi.

Gli invitati non rispondevano e, con atto depositato nella Segreteria della Sezione giurisdizionale in data 15/2/2004 e notificato a tutti il 10 marzo successivo, il P.M. conveniva in giudizio gli stessi per sentirli condannare al pagamento di euro 1.500.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a causa del loro comportamento dannoso e caratterizzato da colpa grave. La condanna era richiesta in solido stante l'unitarietà dell'atto collegiale.

I convenuti A e B, rispettivamente Presidente del Cons. di Amministrazione e Relatore della pratica concernente l'acquisto, eccepivano in via preliminare l'inammissibilità della citazione in quanto, come risultata documentalmente, il deposito della stessa era stato effettuato oltre il termine previsto dal citato art. 5, c. 1, rispetto alla data di cui l'invito era stato loro notificato.

Tutti i convenuti eccepivano la prescrizione, in quanto il comportamento asseritamente dannoso andava individuato nella data in cui essi avevano adottato la delibera di acquisto (7/6/1998).

I Consiglieri C e D chiedevano il rigetto della domanda nei loro confronti in quanto si erano astenuti, anche se non avevano esteriorizzato i motivi dell'astensione.

I Consiglieri E, F e G chiedevano il rigetto della domanda nei loro confronti in quanto, in buona fede, avevano ritenuto valida la proposta d'acquisto illustrata dal relatore che avevano approvato senza ulteriori approfondimenti.

A e B dichiaravano di aver acquistato l'immobile in quanto di particolare pregio estetico, tale da dare lustro all'Ente la cui sede era destinato ad accogliere; facevano presente che nelle more il valore dell'immobile era aumentato almeno del 20% e chiedevano in via subordinata la valutazione dei vantaggi arrecati all'Ente.

Tutti i convenuti chiedevano che, in ogni caso, non fosse applicato il vincolo solidale e che ognuno fosse chiamato a rispondere individualmente.

Tutti chiedevano il rimborso spese sostenute per la propria difesa.

REDIGA IL CANDIDATO LA PARTE IN DIRITTO

Altre prove: 1.

Con invito a dedurre del febbraio 2006, notificato nel marzo del 2006, la Procura regionale ha contestato a TIZIO, nella qualità di dipendente comunale, addetto all'ufficio tecnico: 1) di avere svolto, dal 1998, attività libero-professionali a scopo di lucro risultanti incompatibili con il suo status di dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della L. n. 662/1996 e dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001; 2) di aver svolto, sempre in violazione della citata normativa, attività imprenditoriale, quale socio accomandante di una società di servizi costituita con le figlie, dal settembre del 2002 al 2005, data in cui ha ceduto la sua quota alla moglie; 3) di avere instaurato, dal dicembre del 2000 al settembre 2002, un rapporto di collaborazione a scopo di lucro con una società assicurativa, in maniera non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti assicurativi, ancora in violazione dei ripetuti articoli, e di aver poi proseguito tale attività sotto la copertura della premessa S.a.s., alla quale ha ceduto il relativo volume di affari; 4) di essersi assentato dal servizio dal 1998 al 2005 per periodi frequenti e prolungati, a causa di malattia, e di avere svolto, durante tali assenze, le predette attività private e/o viaggi turistici, partecipando anche a corsi organizzati dalla società assicurativa per i propri agenti commerciali.

Per tali contestazioni la Procura ha addebitato se seguenti partite di danno: (a) danno da illecito svolgimento di attività lavorative non autorizzate, pari alla differenza tra la retribuzione *piena* percepita nel periodo 2001-2005 e quella dimezzata, spettante in regime *part time*, per un importo pari ad € 50.000,00; (b) danno da sottrazione al comune di energie lavorative, costituito dal pagamento a vuoto degli emolumenti nei vari periodi di malattia, a partire dal 1998, equitativamente liquidato in € 35.000,00; (c) danno da disservizio, equitativamente fissato in € 30.000,00, costituito dalle ricadute della predetta sottrazione di energie lavorative sul funzionamento generale del comune.

Con lo stesso invito a dedurre, la Procura ha contestato al sindaco, ai componenti la giunta ed al segretario comunale la omissione di vigilanza sull'attività degli uffici comunali, per non aver impedito il protrarsi nel tempo delle descritte condotte antidoverose del dipendente, addebitando loro pro quota il concorso nella causazione del danno.

Sia gli amministratori, che il segretario comunale hanno controdedotto, assumendo che nessun dovere di vigilanza sui comportamenti dei dipendenti è previsto a loro carico dal vigente ordinamento. Anche TIZIO, con propria nota controdeduttiva, ha declinato ogni addebito, asserendo: 1) di non aver esercitato attività libero professionali, in quanto gli atti relativi sono a firma delle figlie; 2) di essere stato socio accomandante, e perciò senza alcun compito di gestione, di una società a carattere familiare e che la sua quota, di non rilevante ammontare, è stata comunque ceduta alla moglie; 3) che la collaborazione con la società di assicurazione è stata occasionale e limitata all'ambito familiare, percependo compensi di modesta entità; 4) che le assenze dal servizio sono state tutte giustificate con certificazioni mediche; 5) che, infine, il danno da disservizio è del tutto generico e non è provato.

Con l'atto introduttivo della causa, depositato nel maggio del 2006 e notificato nel settembre del 2006, la Procura ha fatto presenti avere archiviato l'istruttoria avviata nei confronti dei componenti la giunta ed ha chiamato in giudizio oltre a TIZIO anche il sindaco ed il segretario comunale, per gli addebiti rispettivamente loro mossi, modificando le quote di riparto del danno (data la disposta archiviazione per i componenti della giunta) e precisando che le prove della condotta antidoverosa di TIZIO si traggono dai documenti (contratti ed altra produzione lavorativa a firma di TIZIO; biglietti di viaggio e di albergo intestati al medesimo, contratto di collaborazione con la società assicurativa, atto costitutivo della S.a.s., ecc.) e dalle testimonianze raccolte nel procedimento disciplinare ed in quello penale a suo carico, ancora in corso.

Costitutosi in giudizio, il difensore di TIZIO ha eccepito: a) la inammissibilità della citazione, stante la pendenza dell'istruttoria penale e del procedimento disciplinare, da cui sono state tratte le prove, chiedendo comunque in subordine la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello penale; b) ancora la inammissibilità/nullità della citazione per mancata puntualizzazione della figura di disservizio; c) la intervenuta prescrizione, in relazione alla data di notifica della citazione, non potendosi riconoscere effetto interruttivo all'invito a dedurre; c) la non utilizzabilità delle prove allegate, in quanto non formate in conformità delle regole del giusto processo. Nel merito ha ribadito quanto esposto nella nota controdeduttiva.

Si sono costituiti in giudizio anche il sindaco ed il segretario comunale, che oltre a dedurre le medesime preliminari (di rito e di merito) di TIZIO, hanno chiesto di acquisire al giudizio medesimo gli atti del provvedimento di archiviazione nei confronti dei componenti della giunta, osservando che anche per loro andrebbe affermata la carenza di condotta antidoverosa, rispetto ai fatti contestati al predetto, ascrivendosi i compiti di vigilanza sui dipendenti fra i doveri propri dei dirigenti dei servizi.

Alla pubblica udienza di trattazione, il P.M., opponendosi all'acquisizione degli atti relativi al provvedimento di archiviazione dei componenti la giunta, - ha precisato - atto interno all'istruttoria, non conoscibile dal giudice e dai convenuti, ha ulteriormente illustrato le sue tesi. I difensori, dal canto loro, hanno insistito nelle eccezioni sollevate e nella richiesta di proscioglimento, con vittoria di spese.

REDIGA IL CANDIDATO LA PARTE IN DIRITTO ED IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA.

Altre prove: 2.

L'Ufficio di controllo della Corte dei conti ha ricevuto, per il prescritto controllo di legittimità, un decreto dirigenziale, con il quale l'Amministrazione statale competente ha approvato un atto di concessione di un'area demaniale marittima per la costruzione e gestione di un porto turistico.

Dall'esame degli atti è emerso che la concessione è stata assentita dalla Capitaneria di porto territorialmente competente senza il preventivo esperimento di una procedura concorsuale per la scelta del concessionario.

Con nota istruttoria l'Ufficio di controllo ha rilevato il mancato espletamento della gara europea, in contrasto con i principi del diritto comunitario fissati dal Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché con l'ordinamento nazionale.

In risposta alle osservazioni di cui sopra, l'Amministrazione ha affermato di avere applicato nella fattispecie le norme del Codice della navigazione e le norme successive.

Nel merito, la medesima Amministrazione ha eccepito che la necessità della pubblica gara è riferibile solo ai contratti e non alle concessioni, nelle quali prevarrebbe il profilo autoritativo della P.A.: le concessioni di beni demaniali non sarebbero, bensì provvedimenti amministrativi.

Non ritenendo persuasive tali considerazioni, il Consigliere delegato, su conforme proposta del magistrato istruttore, ha deferito la pronuncia di legittimità alla Sezione del controllo.

Il candidato, dopo aver qualificato la natura del rapporto *de quo* ed aver individuato la normativa applicabile in concreto, stenda la motivazione in diritto della deliberazione della Sezione.

Diritto amministrativo

Tema estratto: La delegificazione nel sistema delle fonti.

Altre prove: **1.** Il segreto: tutela degli interessi e gestione dei rapporti. **2.** Espropriazione illegittima e risarcimento dei danni.

Contabilità pubblica

Tema estratto:

Possibilità di intervento volontario, nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, da parte dell'ente locale danneggiato, dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi collettivi, qualche in relazione alle norme sulla valutazione dei vantaggi.

Altre prove:

1. L'adeguatezza, sotto il profilo temporale, dei mezzi indicati dalle leggi che comportino nuove o maggiori spese. **2.** La gestione dei beni pubblici, con particolare riferimento ai più recenti strumenti per la contabilizzazione e la valorizzazione economica del patrimonio delle Amministrazioni pubbliche.

Concorso 2008

Concorso a trenta posti referendario D.P. 28 maggio 2007

16 SET. 2008 Diritto civile, commerciale e procedura civile.

A) Nullità del contratto per violazione di norme imperative.

Sua configurabilità nell'ipotesi di violazione delle regole di comportamento da parte dell'intermediario finanziario e mezzi di tutela del cliente.

Tratti altresì il candidato della problematica inerente alle omissioni delle autorità di controllo.

B) Divieto del patto commissorio.

Riflessi sui contratti di "sale and lease back".

C) Intese restrittive della concorrenza.

Tratti in particolare il candidato dell'azione risarcitoria del consumatore finale e delle relative condizioni di esercizio.

(estratta)

17 SET. 2008 Diritto amministrativo e costituzionale.

A - Affidamento *in house* e servizi pubblici locali.

B - Le fattispecie traslative del diritto di proprietà dal privato alla P.A. mediante trasformazione del fondo, nella disciplina legislativa e nell'elaborazione giurisprudenziale. (estratto)

C - L'invalidità dell'aggiudicazione degli appalti pubblici: sorte del contratto e giurisdizione.

18 SET. 2008

A) In Gazzetta Ufficiale viene pubblicato, privo del visto di legittimità della Corte dei Conti un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "disposizioni urgenti di protezione civile".

Il competente Ufficio di controllo della Corte si rivolge allora all'Amministrazione per richiamare l'atto onde sottoporlo, ai sensi dell'art. 3, co. 2, della legge n. 20/1994, al proprio scrutinio di legittimità, cui - afferma l'Ufficio - non possono essere sottratti né i provvedimenti recanti le dichiarazioni di stato di emergenza, in quanto emanati "a seguito" di deliberazione del Consiglio dei Ministri, né le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992.

Replica la Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che: la natura intrinseca del provvedimento con cui viene dichiarato lo stato di emergenza non appare compatibile con la procedura e la tempistica che la Corte riterrebbe di porre in essere ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 20/1994; la dichiarazione dello stato di emergenza è demandata dalla legge alla "diretta competenza del Consiglio dei Ministri", che delibera su "proposta" del Presidente del Consiglio, con la conseguenza che il relativo decreto è firmato dal Presidente del Consiglio non già in virtù di una competenza propria, ma unicamente come Presidente dell'organo collegiale, cosicché sarebbe frutto di un'inversione logico-giuridica parlare di provvedimento adottato "a seguito" di deliberazione del Consiglio dei Ministri; l'atto in questione deve piuttosto essere annoverato tra gli atti politici e di governo, in quanto tali sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte.

Il consigliere delegato al controllo, ritenendo che la risposta dell'Amministrazione non consenta di superare le perplessità in ordine alla assoggettabilità a controllo preventivo del decreto in questione, rimette gli atti al Presidente della competente Sezione del controllo che ne deferisce l'esame alla sede collegiale.

Prima che questa emetta la sua pronuncia interviene il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, poi convertito nella legge 14 luglio 2008 n. 123, il cui articolo 14 reca una "norma di interpretazione autentica", secondo la quale l'art. 5 della legge n. 225/1992 (relativo alla deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza a causa di calamità naturali ed al conseguente potere di ordinanza) e l'art. 5/bis, comma 5, della legge n. 401/2001 (che estende le disposizioni dell'art. 5 della legge 225/1992 alla "dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile") "si

interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all' art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20"

Il candidato stenda la motivazione in diritto della deliberazione della Sezione del controllo, esaminando anche la possibilità per la stessa di proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

B) A seguito della trasmissione di alcune delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate nel 2003, da parte di un ente locale, veniva rilevato dalla Procura regionale che alcuni di tali debiti riguardavano spese varie quali pagamenti per prestazioni e compensi professionali, per acquisto di materiale di cancelleria e manutenzione di macchinari, per compensi a commissari "ad acta" e per far fronte a sentenze di condanna della P.A.

Risultava altresì che le prestazioni professionali e gli acquisti di materiali erano avvenuti in date anteriori al 7 novembre 2001, ma che la liquidazione delle spese, la pubblicazione delle sentenze di condanna e le delibere di riconoscimento dei D.F.B. erano tutti atti intervenuti nel 2003.

Per fare fronte a tali spese, lo stesso ente locale richiedeva un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti poi effettivamente contratto e concesso nel 2004.

La Procura regionale riteneva le suddette delibere violative dell'art. 41 della Legge 28.12.2001 n. 448. e dell'art. 30, comma 15, della Legge 27.12.2002 n. 289, che fa espresso riferimento al divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento secondo la previsione dell' art. 119, VI comma, della Costituzione, novellato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore l'8.11.2001, nonché della Legge 24.12.2003 n. 350 che, all'art. 3, definisce le nozioni di "indebitamento" e "investimento", rilevando, appunto, che i suddetti debiti riguardavano spese correnti non di investimento.

La Procura regionale avviava, quindi, istruttoria per acquisire ulteriore documentazione e conoscere gli importi dell'indennità di carica degli amministratori che avevano partecipato alle delibere, onde poter procedere a richiedere alla Sezione territoriale la irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 30, comma 15, della citata Legge n. 289/2002.

L'ente locale comunicava, tra l'altro, i richiesti dati (€ 500,00, l'indennità di carica per Sindaco e vice Sindaco; € 300,00 per gli assessori; € 80,00 i gettoni di presenza per i consiglieri) importi tutti - questi ultimi - riferibili al periodo di adozione delle delibere in questione.

Conseguentemente, la Procura regionale iniziava l'azione volta alla applicazione della suddetta sanzione e, nel proprio atto di citazione, preceduto da rituale invito a dedurre, si soffermava sulla natura della "sanzione" in questione e sulla individuazione del periodo di "maturazione" del debito, argomentando che i debiti erano divenuti certi, liquidi ed esigibili e, quindi, maturati. dopo il 7/11/2001 sia perché la liquidazione (*accordi transattivi e fatture, per le prestazioni d'opera e gli acquisti di beni*), come la pubblicazione della sentenza di condanna, erano atti intervenuti dopo la suddetta data, sia perché il riconoscimento di "utilitas" delle prestazioni era intervenuto anch'esso nel 2003 con le suddette delibere di riconoscimento dei D.F.B.

La Procura regionale, ritenuta altresì comprovata la colpa grave dei convenuti, per la chiarezza della normativa violata e per essere anche intervenuta una circolare della stessa Cassa Depositi e Prestiti sui casi in cui era ammissibile finanziare con mutuo le sole spese di investimento, riteneva la sanzione pecuniaria applicabile indipendentemente dalla sussistenza di un danno patrimoniale (per il quale faceva altresì espressa riserva di altra e concorrente azione), essendo sufficiente, per far scattare la "sanzione" richiesta, la realizzazione della fattispecie violativa tipizzata dal Legislatore.

Infine, la Procura regionale, richiedeva alla Sezione Territoriale una sanzione pecuniaria del massimo importo previsto (da 5 a 20 volte l'indennità di carica), differenziando la posizione di Sindaco e assessori da quella dei consiglieri che percepiscono il solo gettone di presenza alle sedute consiliari.

Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepevano in primo luogo che le prestazioni che avevano dato luogo a debito erano state rese prima del 7/11/2001 e che i fatti che avevano provocato la sentenza di condanna erano ancora più risalenti, conseguendone la inapplicabilità della sanzione e la inammissibilità della citazione, attesa la "maturazione" dei debiti prima del 7/11/2001.

Inoltre, veniva eccepita la mancanza di un danno patrimoniale attesa "l'utilitas" delle prestazioni rese in assenza del quale la sanzione non è applicabile, determinandosi altrimenti una sorta di responsabilità formale non consentita.

Infine, veniva dedotta la mancanza di colpa grave per difficoltà interpretativa.

Il candidato rediga la parte motiva della sentenza, completa del dispositivo, esaminando compiutamente le eccezioni di rito e di merito. **(estratta)**

C) Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto da puntuale invito a dedurre, recante contestuale istanza di sequestro conservativo, la Procura regionale conveniva in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante di una società privata, un soggetto che aveva beneficiato di contributi comunitari ex lege n. 488/1992 e D.M. 20/10/1995 n. 527 e s.m.i. per la realizzazione di un programma di investimenti afferente l'attività esercitata riguardante, tra l'altro, la realizzazione di un officio industriale e l'acquisto di macchinari produttivi.

Esponendo il Requirente che si era realizzato un danno erariale (€ 100.000,00) ricollegabile al comportamento dell'indebitato percettore che aveva dichiarato il falso nelle autocertificazioni rese circa la presenza dei requisiti necessari e utilizzato invece per fini diversi i contributi ottenuti, sia a scopi personali che mediante sostituzione dei beni strumentali acquistati con i predetti contributi.

L'indebitato percettore era anche stato penalmente condannato ex art. 316 bis c.p. con sentenza passata in giudicato.

Il sequestro conservativo azionato dal Requirente contestualmente all'invito a dedurre veniva altresì anche parzialmente confermato dal giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione.

Il Requirente provvedeva, quindi, tempestivamente a notificare l'atto di citazione, precisando che pur trattandosi di un soggetto privato, lo stesso si configurava come fruitore terminale di una attività di gestione di fondi pubblici sviati dal fine normativamente previsto mediante una condotta distrattiva antiggiuridica caratterizzata da dolo civile contrattuale (oltre che penale), conseguendone l'incardinamento della giurisdizione contabile.

La Procura regionale, configurando altresì un rapporto di servizio tra P.A. e la società in questione, riteneva che del danno dovesse rispondere il convenuto, sia in proprio che in solido con la società dal medesimo rappresentata.

Il convenuto non si costituiva in giudizio (non comparendo, peraltro, neanche in sede pre-processuale e cautelare) e il P.M. d'udienza, confermando l'atto scritto, ha chiesto che si tenesse conto anche del comportamento processuale tenuto dal convenuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Il candidato rediga la parte motiva della sentenza completa di dispositivo.

A Controllo sulla finanza locale alla luce delle recenti innovazioni legislative, anche con riferimento al "patto di stabilità" interno.

B Società a partecipazione pubblica: profili di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti. (estratta)

C Copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alle spese pluriennali.

Concorso 2010

Concorso a quaranta posti referendario D.P. 1 agosto 2008

DIRITTO CIVILE- COMMERCIALE E PROCEDURA CIVILE

Prova del 2 febbraio 2010

A) LE OBBLIGAZIONI DA CONTATTO SOCIALE E DA ATTO LECITO DANNOSO.

B) IL PRINCIPIO DELLA GARANZIA PATRIMONIALE E LE IPOTESI DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PATRIMONI DESTINATI DELLE SOCIETA' PER AZIONI. **(ESTRATTA)**

C) LA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO E LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO.

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

Prova del 3 febbraio 2010

A) "L'INCIDENZA DEI VIZI DELL'ATTO PRESUPPOSTO SUL PROVVEDIMENTO FINALE. RIFLESSI PROCESSUALI".

B) "L'INTERESSE AL RICORSO QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' E/O DI PROCEDIBILITA' DEL RICORSO STESSO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA".

C) "LA RISARCIBILITA' DEL DANNO DA DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI". **(ESTRATTA)**

CONTABILITA' PUBBLICA E SCIENZE DELLE FINANZE

Prova del 4 febbraio 2010

A) L'ANTIGIURIDICITA' NELL'ILLECITO CONTABILE ED IL RAPPORTO DEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI CON LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA ED ESCLUSIVA E CON IL GIUDICATO AMMINISTRATIVO. **(ESTRATTA)**

B) IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA COME CRITERIO DI REALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA AFFERMATO DALL'ART. 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, TRA SPINTE AUTONOMISTICHE E GOVERNO CENTRALIZZATO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.

C) LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL CONTROLLO "CONCOMITANTE" SULLE GESTIONI PUBBLICHE, NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE COLLABORATIVA DELLA CORTE DEI CONTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

PROVA PRATICA RELATIVA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI **Prova del 5 febbraio 2010**

A) Un tribunale amministrativo in sede di annullamento di una procedura di gare. (svoltasi nel mese di dicembre 2001) per grave errore procedimentale commesso dalla commissione giudicatrice, ha condannato (sent. 20 dicembre 2003) l'amministrazione comunale appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio derivante dalla parziale esecuzione della fornitura del servizio, "medio tempore" realizzato, ravvisando un danno patrimoniale nella perdita di "chance" subito dalle partecipanti alla gara, commisurato in via forfetaria alla misura del 5 per cento sull'importo annuale a base di gara.

La competente Procura regionale, avendo ricevuto dal medesimo Tribunale giudicante, copia della sentenza di condanna - nel frattempo divenuta definitiva il 30 settembre 2004 ed eseguita con il pagamento del dovuto 12 aprile 2009 - un invito a dedurre ai presunti responsabili del danno individuati nel Dirigente - Presidente della commissione e nei quattro componenti: nominati ai sensi dell' art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui due dipendenti della stessa amministrazione, un professore universitario scelto nella rosa fornita dell'Università ed un professionista scelto dagli elenchi all'uopo formato, nonché il responsabile del procedimento ed il dirigente del centro di responsabilità che aveva approvato l'aggiudicazione, contestando la colpevole gravità della loro condotta per aver proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica prima di quelle contenente l' offerta economica e per le accettate irregolarità sotto il profilo della razionalità, nella valutazione del prezzo e degli altri parametri di ponderazione della offerta economica già predeterminati dal bando. .

Nell'invito a dedurre viene altresì quantificata la quota di danno addebitabile a ciascun corresponsabile. Tutti gli inviti sono stati notificati nello stesso mese di aprile 2009 tranne uno che risulta notificato il 15 giugno 2009.

I componenti della commissione, compreso il Presidente, eccepiscono la scusabilità dell'errore nell'apertura contemporanea delle buste non essendo previsto dal bando alcuna tempistica e l'insindacabilità della valutazione discrezionale nell'attribuzione dei punteggi.

Il componente professionista eccepisce il difetto di giurisdizione essendo stato chiamato a comporre il collegio in ragione della sua qualità di professionista iscritto all'albo.

Il responsabile del procedimento eccepisce la sua estraneità non avendo avuto un ruolo preciso nella procedura né firmato atti inerenti al procedimento di approvazione essendo si limitato a siglare per presa visione il verbale di gara.

Il dirigente che ha approvato l'aggiudicazione invoca l'applicazione del principio di buona fede di cui all'art. tre comma 1-ter, della legge n. 20/1994.

Il Procuratore Regionale non ritenendo appaganti le giustificazioni dedotte, emette e deposita l'atto di citazione il 14 novembre 2005.

All'udienza di discussione alcune parti eccepiscono la tardività dell'atto di citazione rispetto alla data di emissione dell'invito a dedurre; due ricorrenti eccepiscono altresì la prescrizione del diritto al risarcimento in quanto il fatto dannoso si sarebbe verificato oltre il quinquennio antecedente sia all'invito a dedurre sia alla data della citazione.

Stenda il candidato la parte motiva della decisione ed il relativo dispositivo in forma completa.

B) Con atto di citazione in data 7 gennaio 2001, la Procura regionale presso la Sezione chiamava in giudizio la società XXX s.p.a per sentirla condannare al pagamento, in favore dell'Amministrazione, della somma di Lire 3.000.000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, più L. 300.000.000 a titolo di danno all'immagine.

La Procura era venuta a conoscenza del fatto che sull'appalto dei lavori di realizzazione di un edificio destinato ad uffici, affidati alla società XXX s.p.a. in qualità di Concessionaria, era in corso una inchiesta penale della Procura della Repubblica per fatti di corruzione relativi alla realizzazione della c.d. "Torre Alfa" dell'edificio, con richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale depositata in data 23.11.1997.

Dalle indagini eseguite dalla Procura della Repubblica e dalla conseguente istruttoria esperita dalla Procura Regionale della Corte dei conti emergeva che nell'anno 1984 l'Amministrazione aveva intrapreso una trattativa con la "XXX s.p.a." società avente ad oggetto sociale la promozione, l'attuazione e la gestione di iniziative tendenti al risanamento urbanistico nei comuni della regione.

L'accordo prevedeva la concessione delle aree edificatorie e l'affidamento alla società della realizzazione dell'edificio pubblico mediante concessione di sola costruzione.

Veniva quindi stipulata tra l'Amm.ne e la XXX s.p.a. la convenzione normativa, in virtù della quale la Concessionaria era tenuta ad effettuare la progettazione, di massima ed esecutiva, delle opere da eseguire, la direzione dei lavori, la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle opere e l'assistenza al collaudo. La Concessionaria si sarebbe invece avvalsa, per la realizzazione delle opere oggetto della Concessione, di imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori.

Il corrispettivo spettante per la realizzazione delle opere veniva determinato "a misura" applicando alle quantità effettive dei lavori eseguiti i prezzi unitari della tariffa dei prezzi dell'Amm.ne (ed. '84) e della tariffa dei prezzi aggiunti, aumentato del compenso spettante per revisione prezzi.

L'istruttoria penale accertava che le varie imprese appaltatrici della società XXX, negli anni compresi tra il 1987 ed il 1990, avevano corrisposto ingenti somme di denaro a titolo di tangenti, per l'ammontare di Lire 3.000.000.000, all'Amministratore delegato della XXX, dott. Mario Rossi, affinché costui si adoperasse perché venissero loro subappaltati, a trattativa privata da parte della Concessionaria, i vari tipi di lavori per la realizzazione del pubblico edificio.

Il 13 aprile 2000, la Procura Regionale notificava alla società XXX s.p.a., nella persona del liquidatore e legale rappresentante, l'invito a dedurre previsto dall'art. 5, D.L. n. 453 del 1993, conv. nella L. 19 del 1994, contestando alla medesima il danno ingiusto derivato all'Amministrazione dagli illeciti comportamenti tenuti dall'amministratore delegato sig. Rossi, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, non inferiore all'ammontare delle tangenti percepite (L. 3.000.000.000), sia sotto quello del danno morale, quantificato equitativamente in una somma pari al 10% degli illeciti esborsi effettuati dai privati imprenditori (L. 300.000.000).

Il termine per il deposito dell'atto di citazione veniva prorogato con ordinanza della Sezione.

L'atto di citazione era emanato e notificato alla società XXX nel gennaio 2001.

La Procura regionale della Corte dei conti depositava in giudizio: le dichiarazioni confessionarie del dr. Carlo Bianchi, alto funzionario del Ministero, rese in altro processo penale, distinto da quello per tangenti tenuto si dinanzi al Tribunale di, dalle quali emergeva che il Rossi, in qualità di amministratore delegato della XXX s.p.a., aveva versato al dr. Bianchi, negli anni oggetto della vicenda, tangenti - ricevute dai subappaltatori dell'Edificio pubblico - per ottenere l'approvazione di tre perizie di variante relative a detti lavori; l'interrogatorio reso dinanzi al P.M. penale dal sig. Bruno Sempronio, titolare della "Sempronio s.p.a" facente parte della società consortile cui la XXX s.p.a. aveva affidato i lavori relativi all'Edificio, il quale confermava le dazioni di tangenti al Rossi; la relazione peritale dell' Arch. Neri, da cui emergeva in particolare che le tre perizie di variante approvate erano scaturite da gravi carenze dei progetti iniziali, e pertanto afferivano a interventi che avrebbero dovuto essere già previsti a monte; che peraltro venivano aggiunti ulteriori costi privi di giustificazione per effetto dei quali l'importo dei lavori si era incrementato del 53,92% circa.

Le sentenze penali, pure versate agli atti del giudizio, condannavano i vari imprenditori per il versamento delle tangenti, mentre formulavano pronuncia di assoluzione nei confronti del Rossi con la formula dubitativa di cui al 2° comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver pienamente raggiunto la prova del suo coinvolgimento nei fatti corruttivi.

Altra voce di danno ipotizzata dall'Accusa era rappresentata dal danno all'immagine sofferto dall'amministrazione pubblica, quantificato in L. 300.000.000.

L'Amministrazione interveniva nel giudizio di responsabilità allo scopo di sostenere e confermare le richieste di condanna del P.M.

La soc. XXX s.p.a. si costituiva in giudizio ed eccepiva, pregiudizialmente, la **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno: il fatto dannoso risale agli anni 1987/1990, e pertanto sarebbe già spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, c. II, della l. 20/94, nonché quello del 31.12.1998 di cui all'art. 1, c. 2 ter, l. 20/94. Anche in ipotesi di occultamento doloso del danno, la scoperta del preteso fatto dannoso sarebbe intervenuta nel 1992, allorché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di avviò l'inchiesta penale.

Si deduceva quindi l'inammissibilità della citazione per **mancata notifica del decreto di proroga del termine alla convenuta**, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

E' stato poi evidenziato, in applicazione del principio della rappresentanza organica, **il difetto di legittimazione passiva della Concessionaria**, alla quale non può essere imputata la condotta del suo amministratore poiché trattasi di condotta dolosa produttiva di responsabilità penale, tale da recidere ogni, collegamento con la volontà sociale.

Si sosteneva inoltre che la concessione stipulata con la Società XXX non sarebbe vera concessione, ma andrebbe equiparata all'appalto (dunque non **ricorrerebbe la figura dell'organo indiretto della p.a.** ed il conseguente rapporto di servizio). Ancora, è stato eccepito **il difetto di giurisdizione della Corte dei conti**, per la qualificazione privatistica che, a detta della XXX s.p.a., avrebbe assunto il rapporto determinatosi tra P.A. e Concessionario.

Veniva inoltre eccepita la **illegittimità dell'intervento in giudizio da parte dell'Amministrazione**, sia perché l'intervento era avvenuto dopo che già vi erano state due udienze pubbliche e quindi doveva essere, quantomeno, notificato alle altre parti, sia perché non sarebbe parte del processo l'Amministrazione che ritiene di essere stata lesa dal comportamento del funzionario.

Nel merito, si affermava **l'assenza di danno erariale** per l'Amministrazione concedente: se per danno erariale deve intendersi quello connesso ai ribassi più consistenti che XXX s.p.a. avrebbe potuto ottenere dalle imprese appaltatrici qualora, in assenza di corruzione, si fosse esperita una gara, precisa la convenuta che in base al disciplinare concessorio la Società XXX era libera di appaltare i lavori a chi credesse e che i ribassi ottenuti sarebbero comunque spettati alla società, in quanto la Concedente Amm.ne era tenuta a corrispondere alla XXX s.p.a. il prezzo pieno *a misura* delle varie opere, applicando alle varie quantità di lavori eseguiti i prezzi unitari di cui al Tariffario dell' Amm.ne. Non sarebbe stato quindi possibile il verificarsi di un nocumento economico per la P.A. neppure in caso di accertato versamento di tangenti, poiché il corrispettivo da erogarsi da parte del Ministero alla XXX restava sempre lo stesso, a prescindere da eventuali ribassi, dal momento che i lavori

erano retribuiti a misura, mediante applicazione dei prezzi concordati - cioè quelli del tariffario - alle quantità effettive di lavori eseguiti.

Quanto al ricorso alla **libera valutazione da parte del giudice contabile delle prove raccolte nel processo penale**, si ritiene che esso, vada limitato soprattutto quando il processo penale si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, sia pure con la formula dubitativa del mancato raggiungimento della prova della colpevolezza, con proscioglimento ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.. Nella specie, inoltre, l'impianto accusatorio proposto dalla Procura si basa sulla posizione del Rossi, nei confronti del quale il procedimento si è estinto per intervenuto decesso.

Si lamenta pure la **lesione del diritto di difesa poiché** la soc. XXX - che è parte del giudizio contabile - non era invece parte del processo penale, e quindi la predetta società non può contestare il contenuto delle dichiarazioni rese in sede penale.

STENDA IL CANDIDATO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA ED IL RELATIVO DISPOSITIVO.

C) Un Ente ospedaliero del servizio sanitario regionale, classificato come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, avendo conferito un incarico di consulenza ad un soggetto esterno particolarmente qualificato, invia alla Sezione regionale della Corte dei conti il relativo provvedimento adottato dal Direttore amministrativo (allegato A).

La Sezione regionale lo trasmette alla Sezione Centrale di Controllo.

Il candidato elabori la deliberazione adottata, dando conto nelle premesse in fatto degli adempimenti istruttori posti in essere, anche ai fini del contraddittorio, e nella esposizione in diritto delle ragioni per cui l'atto sia da sottoporre a controllo, specificando quale tipo di controllo.

In ogni caso, esprima il candidato una valutazione in ordine alla legittimità del conferimento, alla luce della normativa vigente in materia, tenendo conto di quanto emerge dal provvedimento. **(ESTRATTA)**

ALLEGATO A

ISTITUTO PINCO PALLINO

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ente ospedaliero del servizio sanitario regionale
DIREZIONE GENERALE

10 ottobre 2009
PROVVEDIMENTO N.124

OGGETTO: Attribuzione contratto di collaborazione al dr. Caio Pasquale presso l'U.O. di Malattie Neurodegenerative.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con nota del 28/07/2009, il responsabile dell'U.O. di Malattie Neurodegenerative di questo Istituto propone l'attivazione di un contratto di collaborazione per un dirigente medico specialista in Neurologia o Neuropsichiatria per la realizzazione del progetto "Valutazione prospettica e standardizzata degli effetti avversi della terapia antiepilettica in pazienti con epilessia farmaco-resistente", per la durata di due anni, per un impegno lavorativo di 38 ore settimanali ed un compenso annuo lordo di euro 40.000 comprensivo di oneri a carico ente;

Avuto presente che nella medesima nota il Responsabile della suddetta Unità Operativa segnala l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili nel proprio interno atte allo svolgimento del citato progetto;

Accertato da parte dell'Amministrazione l'impossibilità di reperire risorse all'interno dell'Istituto di personale sufficiente per l'attività di cui trattasi;

Vista la normativa vigente che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, con provvedimento del 04-08-2009, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un contratto di collaborazione per la realizzazione del progetto sopra citato;

Accertato che a tale avviso, entro i termini previsti, ha presentato istanza un solo candidato e precisamente il dottor Caio Pasquale, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in Neurologia;

Ricordato inoltre che, in data 30 settembre 2009, si è riunita la Commissione all'uopo costituita per l'esame del curriculum presentato dal candidato e, rilevato dal verbale, che risulta rispondente ai requisiti richiesti dal Responsabile del progetto, per l'attribuzione del contratto, il dottor Caio Pasquale;

Accertata la presenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico di cui trattasi stabiliti dalla sopra citata normativa;

Ritenuto pertanto opportuno concludere con il dottor Caio Pasquale un apposito contratto di collaborazione, con decorrenza 1-11-2009, per un anno, per un compenso annuo lordo di euro 40.000 onnicomprensivo, secondo le modalità precisate nella bozza di disciplinare allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, imputando la spesa del contratto sul conto di bilancio aziendale;

Precisato che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto nonché inviato alla Corte dei Conti;

delibera

1. di prendere atto del verbale redatto in data 30/09/2009 dalla Commissione per la valutazione comparativa dei curricula per il conferimento di un contratto di collaborazione presso l'Unità Operativa di Malattie Neurodegenerative dell'Istituto;

2. di conferire, per i motivi in premessa meglio specificati, un incarico di collaborazione al dottor Caio Pasquale, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ed in possesso della specializzazione in Neurologia, per il periodo dal 1-11-2009 al 31-10-2010, secondo le modalità di cui al disciplinare allegato al presente provvedimento relativo al progetto "Valutazione prospettica e standardizzata degli effetti avversi della terapia antiepilettica in pazienti con epilessia farmaco resistente" .

3. di stabilire che, per quanto riguarda il compenso economico, lo stesso è determinato in Euro 40.000,00 lordi (comprensivo di compenso lordo e di oneri a carico dell'Ente) ed imputato al conto di bilancio che presenta disponibilità;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto nonché inviato alla Corte dei Conti ai fini del controllo.

Il Direttore generale

CONCORSO 2012

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti DP 29/03/2012

SCIENZA DELLE FINANZE E CONTABILITÀ PUBBLICA ED ECONOMICA

Prova del 18 dicembre 2012

A) LA TEORIA DEL FEDERALISMO TRA DECENTRAMENTO DELLE SCELTE SUI BENI PUBBLICI E IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI.

B) BENI PUBBLICI E MONOPOLI NATURALI: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ASPETTO PROPRIETARIO. **(ESTRATTA)**

C) LE POLITICHE DELL'UNIONE MONETARIA EUROPEA IN TEMA DI EQUILIBRIO DEI BILANCI PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA DEBITO PUBBLICO E PRODOTTO INTERNO LORDO.

DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO SOCIETARIO E CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE

Prova del 19 dicembre 2012

A) AMMISTRAZIONE DELEGATA E AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO GLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI.

B) INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO. **(ESTRATTA)**

C) FALLIMENTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO GLI ORGANI SOCIALI.

PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Prova del 20 dicembre 2012

A) In sede di esame del consuntivo del Comune Alfa, la Sezione regionale di controllo ha rilevato che l'ente ha proceduto alla ricapitalizzazione della società Beta, società *in house* interamente partecipata, in conseguenza di perdite di capitale della società stessa.

In sede di istruttoria è stato accertato che il Comune Alfa ha trasferito alla società Beta beni patrimoniali pubblici a fronte della corresponsione di un corrispettivo pari al valore dei beni. Oggetto della società partecipata, infatti, è la valorizzazione e la vendita sul mercato di tali beni. Per corrispondere al Comune il prezzo dei beni, la società Beta ha contratto un mutuo assistito da fidejussione da parte del Comune.

La società partecipata non è riuscita a vendere i beni e non è più in grado di sostenere l'onere del mutuo, né le spese di amministrazione e di gestione.

In conseguenza il Comune è nell'alternativa di pagare le rate di mutuo o di perdere i beni sottoponibili ad espropriazione.

Nello stesso tempo la società ha assunto personale ed ha corrisposto agli amministratori emolumenti di rilevante entità.

In sede di controllo, la Sezione regionale ha messo in rilievo gli effetti sul bilancio dell'ente, anche ai fini del rispetto dei limiti di legge sull'indebitamento, limiti superati attraverso l'operazione di che trattasi, nonché il nocumento arrecato alle finanze e/o al patrimonio dell'ente in conseguenza della ricapitalizzazione ed, infine, il nocumento derivante dalla cattiva gestione della società, nella cui assemblea, peraltro, il Comune non aveva fatto valere i propri poteri di socio unico.

Il Procuratore regionale della Corte dei conti, sulla base della situazione descritta nella delibera della Sezione regionale di controllo e previo invito a dedurre ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio:

- gli amministratori del Comune, nelle persone del Sindaco e dei componenti della Giunta Municipale, per l'asserito danno derivante dall'assunzione di garanzia del mutuo attraverso un'operazione che si può configurare come elusione o violazione del patto di stabilità, nonché per il ritenuto danno causato dalla ricapitalizzazione, almeno nei limiti delle spese di funzionamento della società eccedenti una corretta gestione;
- gli amministratori della società Beta, sostenendo che avrebbero arrecato danno al Comune Alfa, sul quale sono ricaduti gli effetti negativi della gestione, da ritenere illeciti ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Nelle memorie difensive, tempestivamente depositate, gli amministratori del Comune hanno sostenuto la liceità dell'operazione, la riferibilità del danno da cattiva gestione esclusivamente agli amministratori e, comunque, la compensazione per la parte relativa al mutuo, il cui ricavato era stato utilizzato dal Comune.

Gli amministratori della società Beta, nel costituirsi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il danno sarebbe stato arrecato direttamente alla società e solo indirettamente al Comune e, nel merito, hanno sostenuto di essere esenti da responsabilità poiché le loro delibere erano state approvate dall'assemblea dei soci e non erano state oggetto di rilievo da parte del Comune Alfa, al quale spettava il controllo.

Stenda il candidato la parte motiva e dispositiva della sentenza, esaminando sia gli aspetti processuali che gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, eventualmente anche con ripartizione dell'addebito tra i convenuti.

B) In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del comune Alfa (Rendiconto per l'esercizio 2010), il magistrato istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale. In particolare, con apposita lettera istruttoria, chiedeva all'organo di revisione di fornire delucidazioni in ordine ai residui attivi del titolo I e III relativi all'esercizio 2006 ed agli esercizi anteriori, specificando la natura degli stessi e quale fosse la ragione del ritardo nell'incasso; all'ammontare medio e massimo dell'anticipazione di cassa utilizzata dall'ente nel 2010 e 2011, specificando i costi sostenuti; allo scostamento fra accertamento ed incasso dei proventi da permesso a costruire. Inoltre, con riferimento alla società partecipata Beta s.p.a., invitava detto organo a trasmettere i bilanci (ovvero, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, nonché a specificare quali fossero i rapporti finanziari (versamenti e debiti reciproci) e gestionali (servizi conferiti, modalità contrattuali e corrispettivi) tra la partecipata ed il comune.

Il revisore dei conti del comune Alfa provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta.

Vista la documentazione pervenuta, il magistrato istruttore disponeva la prosecuzione dell'istruttoria, non ritenendo esaustiva la risposta.

Pertanto, il magistrato istruttore chiedeva ulteriori chiarimenti e supporti documentali concernenti i residui attivi dei Titoli I e III relativi ad esercizi antecedenti il 2008, invitando il revisore comunale a specificare: (i) la natura degli stessi e la ragione del ritardo nell'incasso; (ii) i motivi del disavanzo nella gestione di parte corrente ed i conseguenti provvedimenti correttivi adottati; (iii) le cause cui imputare la significativa differenza tra gli accertamenti di entrata non aventi carattere ripetitivo pari ad euro 120.000,00 e gli impegni di spesa non aventi carattere ripetitivo pari ad euro 3.000,00, con l'indicazione dei provvedimenti adottati al fine del rispetto sostanziale degli equilibri di bilancio; (iv) l'ammontare medio e massimo delle anticipazioni di cassa utilizzate dall'ente nel 2010 e nel 2011. Con riferimento all'organismo partecipato BETA s.p.a., il magistrato invitava l'amministrazione comunale: (i) a trasmettere i bilanci (ovvero, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa) relativi agli anni 2010 e 2011; (ii) a specificare quali rapporti finanziari (versamenti e debiti reciproci) e gestionali (lo stato dei servizi conferiti, modalità contrattuali e corrispettivi) intercorressero tra l'organismo partecipato ed il Comune; (iii) a inviare la documentazione afferente al mutuo contratto dall'organismo partecipato; (iv) a specificare se a garanzia di tale mutuo l'ente locale avesse rilasciato qualsiasi forma di garanzia.

Nella nota di risposta, il revisore dei conti del Comune, trasmetteva la documentazione richiesta, precisando con riferimento ai residui attivi del Titolo I ante 2008, che gli stessi erano stati interamente incassati nel corso del 2011. Con riferimento a quelli del Titolo III precisava che <<i residui attivi relativi ad anni antecedenti il 2005 sono costituiti dai canoni di concessione alla società Beta s.p.a dell'area "X" e dagli interessi attivi maturati sul finanziamento soci effettuato a favore della società stessa>>.

Riguardo ai rapporti del Comune con la società partecipata BETA S.p.a, nella medesima nota, il revisore chiariva che la BETA S.p.a. era una società di trasformazione urbana (ex art. 120 D.Lgs 267/2000) costituita in data 10 dicembre 2002, con capitale sociale di euro 110.000,00, tra il comune Alfa e la provincia Gamma. Inoltre, l'organo di revisione contabile precisava, riguardo ai rapporti finanziari tra il Comune e la società, che i debiti della società verso l'ente locale ammontavano ad euro 600.000 per canoni 2004-2010 e ad euro 250.000 per finanziamento soci fruttifero.

Risultava così la difficoltà o l'impossibilità di riscossione dei residui attivi.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 165, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

Il Presidente provvedeva a fissare l'adunanza per l'esame collegiale della vicenda.

Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale sono comparsi il vice-sindaco ed il responsabile dei servizi finanziari.

Sulla base degli elementi sopra descritti, stenda il candidato la parte in diritto e le conclusioni della deliberazione della Sezione in ordine alla sana gestione finanziaria del Comune Alfa e alla concessione di finanziamenti alla società partecipata.

C) Il sindaco del Comune Alfa ha chiesto, ai sensi dell'art.7, comma ottavo, della legge n.131/2003, il parere della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine alla seguente fattispecie.

Il Comune ha intenzione di procedere alla costruzione di un edificio scolastico e, non disponendo di sufficienti risorse finanziarie proprie, intende utilizzare forme di partenariato pubblico-privato, quali il contratto di disponibilità o, in alternativa, il leasing immobiliare. Il Comune intende concedere al partner privato il diritto di superficie sul terreno per un periodo eccedente la durata del contratto.

In particolare, il Comune chiede:

- se la stipulazione del contratto di disponibilità comporti la violazione del divieto per il Comune di contrarre nuovi mutui, considerato che per l'anno in corso l'importo degli interessi sui mutui in ammortamento supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli desunte dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2010;
- se i pagamenti dei canoni di disponibilità, ai fini del calcolo per il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno vadano imputati al Titolo I della Parte Spesa (Spesa Corrente) del bilancio di previsione, Intervento 04 (utilizzo di beni di terzi) oppure al Titolo II della Parte Spesa (Spesa Investimenti) del bilancio di previsione, Intervento 04 (utilizzo di beni di terzi).

Analoghi quesiti il Comune pone in alternativa per il contratto di leasing immobiliare.

Il candidato stenda il parere, chiarendo innanzitutto i profili di ammissibilità soggettivi ed oggettivi della richiesta ed illustrando i principi regolatori della due forme di partenariato per dare risposta ai quesiti. **(ESTRATTA)**

DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO, CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DELL'ECONOMIA

Prova del 21 dicembre 2012

A) GLI APPALTI PUBBLICI: TUTELE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E AL REGIME DELLE INFORMAZIONI ATIPICHE.

B) GLI STRUMENTI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA FINALIZZATI A GARANTIRE IL CONTRIBUTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO AL COMPLESSIVO EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE ED ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
IN PARTICOLARE, IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E LA SUA EVOLUZIONE: IL RUOLO DEL COORDINAMENTO REGIONALE NEL CONTESTO DEL CD. PATTO ORIZZONTALE.

C) PARAMETRI COMUNITARI E PARAMETRI COSTITUZIONALI A TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA E LORO GIUSTIZIABILITÀ, ANCHE NEI RIFLESSI SUL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI. **(ESTRATTA)**

CONCORSO 2014

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti DP n° 50 del 16/12/2014

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Prova del 20 ottobre 2015

- A) Concordato preventivo, controllo di fattibilità e abuso del processo.
- B) Il contratto preliminare, con particolare riferimento all'ipotesi di esecuzione anticipata ed al preliminare di preliminare.
(Estratta)
- C) Il regime di rilevanza della nullità del contratto, con particolare riguardo alle nullità di protezione ed alla conversione del contratto nullo. Aspetti sostanziali e processuali.

PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Prova del 21 ottobre 2015

A) Nella relazione sulle risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2014, la sezione regionale ha sinteticamente messo in evidenza, con riguardo al quadro regolamentare, che: 1) la legge regionale prescrive che i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture; 2) il relativo Regolamento richiede la presentazione della relazione tecnico-finanziaria solamente "di norma"; 3) lo stesso Regolamento prevede l'obbligo della relazione tecnica per emendamenti o subemendamenti che comportino nuove o maggiori spese o riduzione di entrate, con sospensione della decisione da parte del Consiglio regionale e formulazione del parere da parte della Commissione bilancio e programmazione.

La specifica attività di analisi delle modalità di copertura e tecniche di quantificazione degli oneri si è svolta con riguardo alle seguenti leggi regionali.

LR. 1/2014 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo regionale.
La legge regionale definisce, in modo organico, il ruolo della Regione in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il testo di legge definitivamente approvato dal Consiglio è privo di scheda tecnica e differisce, avuto riguardo all'impatto finanziario, da quello inizialmente presentato e successivamente modificato in virtù di emendamento comportante effetti finanziari.

Le disposizioni passibili di comportare ricadute di carattere finanziario derivano dall'attribuzione di funzioni alle strutture regionali anche costituendo Convenzioni, Commissioni e gruppi di lavoro. Agli oneri dichiarati derivanti dalla Convenzione (quantificati in euro 1.800.000), la norma finanziaria prevede che si faccia fronte attraverso aumento di entrata proveniente da recupero di evasione fiscale.

Agli oneri dichiarati legati al funzionamento della Commissione tecnico-consulativa (quantificati in euro 800.000) è previsto che si provveda nell'ambito della somma annualmente assegnata alla Direzione regionale competente per materia, quale quota parte dello stanziamento di cui al capitolo denominato "Spese per il funzionamento, gettoni di presenza, indennità di missione e trasferta e rimborso spese al personale regionale ed estraneo, di consigli, comitati, collegi e commissioni" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014. Non sono previste clausole di salvaguardia.

L.R. 10/2014 - Interventi normativi in materia di governo del territorio.

La legge prevede nuovi interventi di edilizia residenziale al fine di consentire l'acquisto del bene casa tramite riscatto, con patto di futura vendita degli alloggi ATER, o di alloggi di nuova costruzione tramite una modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, denominato mutuo sociale. Nell'ambito degli interventi di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale" sono previsti anche interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all'acquisto degli alloggi delle ATER.

L'importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o pari al prezzo complessivo richiesto dall'ATER per l'acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il pagamento dell'ultimo rateo di riscatto. La Regione è garante per la concessione del mutuo sociale, direttamente o attraverso specifiche convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito.

Alla legge non sono attribuiti oneri e, in considerazione di ciò, la stessa non risulta corredata da relazione tecnica. La legge non reca clausola di neutralità finanziaria.

LR.6/2014 " Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere". L'impianto della legge sulla parità e contro le discriminazioni di genere segue un approccio metodologico organico e trasversale per la programmazione e la definizione di

tutte le politiche pubbliche, volto a sviluppare correttivi paritari ovvero azioni positive efficaci rispetto all'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla parità tuttora esistenti. La relazione tecnica rinvia per la quantificazione alle risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

L.R. 7/2014 - "Legge Finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016". Nell'ambito delle scelte politiche già delineate nel bilancio di previsione per il 2014, i principali interventi finanziari previsti riguardano: sanità (40 milioni di euro per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, 14 milioni per l'erogazione di prestazioni anche aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza e 6 milioni per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994); consorzi fidi (10 milioni di euro per il sostegno dei consorzi fidi, al fine di ricostituire i fondi di garanzia e le condizioni patrimoniali per favorire il proseguimento della loro operatività); interventi per le calamità naturali (7,5 milioni di euro per interventi straordinari di protezione civile, di cui 0,5 milioni per il ripristino delle opere di bonifica). Nonostante diversa sia la natura delle tipologie di nuovi e maggiori oneri previsti dal provvedimento, la relazione tecnica rinvia per la copertura alle risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. Sia con riferimento alla presente legge che avuto riguardo alla legge regionale 6/2014, la Regione, in sede istruttoria, ha richiamato l'art.20 della legge regionale sull'ordinamento contabile, che così recita: "Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa", e l'art.38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Stenda il candidato la relazione sulla copertura finanziaria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri avuto riguardo alle sopra descritte leggi regionali chiarendo, innanzitutto, finalità e oggetto del controllo della Corte dei conti. Valuti, inoltre, il candidato gli effetti, ai fini della parifica del rendiconto regionale, dell'eventuale inadeguatezza della tipologia di copertura regionale. **(Estratta)**

B) In esito all'esame del rendiconto consuntivo 2013 del Comune Gamma, il magistrato istruttore della sezione regionale chiedeva chiarimenti all'organo di revisione in merito, tra l'altro, all'elevata mole di debiti fuori bilancio riconosciuti ed all'ingente spesa iscritta nei servizi per conto terzi. Inoltre, pur avendo l'Ente ottemperato agli adempimenti normativi in ordine alla situazione debito/credito tra Ente e società partecipate, chiedeva delucidazioni sulla situazione debito/credito tra Ente e due specifiche società partecipate, nonché in merito alla predisposizione di strumenti adeguati a fare fronte alla situazione di perdita reiterata per più di tre anni di sei società partecipate. Con riguardo alla situazione debito/credito con le due società partecipate, è emerso, infatti, quanto segue:

- XYX Servizi Srl. Disallineamento tra debiti/crediti, risultando debiti del Comune pari a € 100.000 e crediti da parte della società pari a € 170.000, con una differenza pari a - € 70.000 per "prestazioni di servizi aggiuntive effettuate a causa di eventi straordinari e di somma urgenza da coprire nell'esercizio in corso";
- OPQ Spa. Disallineamento tra debiti/crediti, risultando debiti del Comune pari a € 260.000 e crediti da parte della società pari a € 340.000, con una differenza pari a - € 80.000 per "prestazioni di servizi aggiuntive a maggiore fornitura idrica da coprire nell'esercizio in corso".

Dall'istruttoria effettuata è risultato, con riferimento ai debiti fuori bilancio che l'Ente ha riconosciuto tra i debiti fuori bilancio sia gli importi derivanti da sentenze esecutive in cui l'Ente è risultato soccombente che importi derivanti da accordi transattivi con le controparti. E' risultato, inoltre, che gestisce il servizio legale attraverso avvocati esterni ed ha iscritto tra i debiti fuori bilancio gli importi delle parcelle professionali riconducibili ad incarichi risalenti nel tempo eccedenti il quantum precedentemente impegnato palesamente sottostimato, e importi riconducibili ad incarichi più recenti quando la maggiore spesa sia risultata conseguente a fatti imprevedibili e non preventivabili. E' emerso, inoltre, che l'Ente non adotta specifiche misure per il monitoraggio del contenzioso e non prevede in bilancio accantonamenti diretti a far fronte a spese impreviste.

Nelle "spese per servizi per conto di terzi" l'Ente ha dichiarato di avere iscritto anticipazioni per servizi a carico di enti privati (in particolare, per interventi urgenti di manutenzione cimiteriale dati in concessione perpetua a privati la cui spesa dovrà essere rimborsata dai concessionari interessati); progetti finanziati dallo Stato e dalla Regione; operazioni in attesa di imputazione definitiva nei pertinenti capitoli di bilancio.

Con riguardo ai rapporti con gli organismi partecipati, l'organo di revisione ha precisato che: "Per OPQ Spa il disallineamento è stato eliminato, mediante verifica puntuale dei crediti al 31/12/2012, ma dalla certificazione allegata al rendiconto 2014, sussiste un'altra differenza relativa ad un lavoro effettuato dalla stessa società sul territorio del Comune, oggetto di contestazione da parte dell'Ente e di verifiche dell'Ufficio Tecnico al fine di accertare la natura del credito per poi procedere eventualmente al pagamento. Quanto a XYZ Servizi Srl, è in fase di riconoscimento il debito fuori bilancio da parte dell'Ente per la differenza relativa a prestazioni di servizi aggiuntive effettuate a causa di eventi straordinari e di somma urgenza. In riferimento alle perdite reiterate, l'Ente non ha provveduto ad accantonare somme in quanto non vi è stata alcuna richiesta in merito da parte degli organismi interessati, presumibilmente perché gli stessi hanno ritenuto di assorbire tale perdita attraverso futuri utili"

A seguito di dette informazioni, il Magistrato istruttore ritenendo sussistere i presupposti di legge, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

All'adunanza sono comparsi, per l'Ente, il vicesindaco e il responsabile dei servizi finanziari, che hanno confermato quanto già documentalmente prodotto.

Sulla base degli elementi descritti, stenda il candidato la parte in diritto e le conclusioni della deliberazione della Sezione in ordine alla sana gestione finanziaria del Comune Gamma ed ai rapporti con le società partecipate, anche tenendo conto dell'evoluzione normativa successiva al 2013, ove intervenuta, relativa alle problematiche rilevate.

C) Il P.M. presso la Sezione Giurisdizionale Lazio, a seguito di indagine originata da esposto anonimo, ha emesso una citazione a carico della società XXX in data 28.02.2014, società avente sede legale in Belgio e sede amministrativa a Roma, in persona del suo legale rappresentante, nonché del dirigente dell'Ufficio Aiuti in Africa del Ministero degli Affari Esteri, chiedendo la loro condanna al risarcimento, in solido, del danno per €. 12.000.000,00 in relazione a contributi ricevuti dal Ministero Affari Esteri (MAE) per la realizzazione di opere ad alto contenuto sociale in Africa, previsti dal piano italiano di aiuti, ma sotto la diretta sorveglianza di funzionari dello Stato africano interessato. Tali contributi sarebbero stati versati in base ad un accordo stipulato tra la predetta società ed il MAE, accordo in base al quale la società avrebbe acquisito i contributi in più rate in relazione a stati di avanzamento lavori, in realtà rivelatisi falsamente attestati.

Per questo, il P.M. utilizzando acquisizioni istruttorie del processo penale avviato nei confronti dei presunti autori delle falsificazioni, ha contestato il danno a titolo di dolo.

Si è costituita la società XXX eccependo, in primo luogo il difetto di giurisdizione in relazione alla sede e alla sua natura di mero percettore di contributi.

In subordine, sempre in rito, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, innanzitutto per l'avvio delle indagini in assenza di notizia qualificata di danno nonché per violazione del diritto di difesa non avendo il P.M. consentito la piena conoscenza del fascicolo istruttorio dopo l'emissione dell'invito a dedurre. Inoltre perché l'atto introduttivo sarebbe stato emesso oltre il termine di legge e, nel merito, perché sarebbe maturata la prescrizione del diritto risarcitorio in relazione al fatto che le erogazioni sarebbero avvenute in base a provvedimenti del MAE del 10.10.2007, del 10.04.2008 e del 10.10.2008, con pagamenti, di €. 4.000.000,00 cadauno, intervenuti in data 10.12.2007, 10.06.2008 e 10.12.2008, mentre l'invito a dedurre sarebbe stato emesso il 5 giugno 2013 e notificato in data 9 giugno 2013. Con detto invito si concedeva alla società di poter depositare le proprie deduzioni nel termine di giorni 30.

Si contestava, poi, la mancanza di rapporto di servizio tra la società e la P.A. -con la quale era stata stipulata una convenzione- nonché l'inutilizzabilità degli atti del procedimento penale non ancora giunto alla fase dibattimentale.

Si chiedeva, inoltre, di integrare il contraddittorio, per litisconsorzio necessario, nei confronti dei funzionari del MAE dell'Ufficio Aiuti all' Africa, istruttori del procedimento, perché avrebbero dovuto accertare presso il Paese africano l'effettiva realizzazione delle opere.

Nel merito si chiedeva l'assoluzione della società in quanto essa stessa vittima di raggio da parte degli imprenditori locali, che aveva regolarmente pagato e, poi, del parimenti necessario elemento psicologico.

Il dirigente convenuto aveva contestato la sua responsabilità assumendo che tutto il procedimento era stato seguito dal dirigente della apposita sezione del suo Ufficio e che lui aveva solo sottoscritto il provvedimento finale di concessione. Aveva contestato, altresì, l'asserito dolo non essendoci, a suo avviso, alcun documento attestante la sua volontaria partecipazione all'illecita percezione.

Il P.M. depositava memoria in replica assumendo, in primo luogo, la giurisdizione della Corte trattandosi di contributi elargiti in Italia. Quanto alla nullità dell'atto di citazione per omessa ostensione di tutti gli atti istruttori, il P.M. replicava, in primo luogo, che l'onere risultava essere stato assolto perché aveva consentito la conoscenza degli atti posti alla base dell'invito a dedurre e, comunque, che l'ostensibilità era stata assicurata tramite il deposito del fascicolo unitamente all'atto di citazione. Inoltre tutta la fase precedente a questo atto introduttivo del giudizio era una fase pre-processuale che non consentiva l'accesso a tutti i propri atti istruttori.

Quanto all'emissione dell'atto di citazione osservava che in data 18 settembre 2013 aveva presentato istanza di proroga del termine di emissione dell'atto di citazione e che la Sezione, con ordinanza del 30 settembre, aveva concesso una proroga di giorni 60 dalla scadenza dell'originario termine finale.

In relazione alla eccezione di prescrizione ha chiesto che venga respinta in relazione all'emissione dell'invito a dedurre, munito di rituale diffida ad adempiere, così come l'integrazione del contraddittorio non ritenuta necessaria.

La difesa in controplica ha dedotto per la nullità dell'atto di citazione non essendo stata a lei notificata né l'istanza di proroga né l'ordinanza di concessione della stessa e comunque per tardività. Per le altre questioni ha confermato quanto già

dedotto.

In udienza, dopo l'intervento del P.M., la difesa ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione perché emesso dopo la proroga concessa dalla Sezione mentre, sul punto, il P.M., non contestando il fatto, si è opposto deducendo che questa eccezione di parte doveva essere sollevata nel primo atto difensivo presentato dopo l'avvenuta conoscenza del vizio dedotto.

Il candidato, esaminate tutte le questioni pregiudiziali e preliminari poste dalla difesa, rediga la decisione.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Prova del 23 ottobre 2015

- A) Interventi delle regioni in materia di sostegno alle iniziative economiche private: limiti normativi nazionali e dell'unione europea.
- B) Le sentenze onerose della corte costituzionale: tipologia, rilevanza dei profili finanziari e graduazione degli effetti temporali.
- C) La tutela del legittimo affidamento rispetto all'esercizio della funzione amministrativa, legislativa e giurisdizionale: fondamento giuridico ed ambito di applicazione. **(Estratta)**

CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Prova del 26 ottobre 2015

- A) Regole, divieti e deroghe nell'utilizzazione di strumenti finanziari derivati da parte di enti pubblici e loro contabilizzazione. Tutele e responsabilità nel caso di loro violazione. **(Estratta)**
- B) Effetti distortivi delle imposte, con particolare riguardo alle scelte di investimento e finanziamento delle imprese.
- C) La contrazione del debito pubblico: concordanze e discordanze tra vincoli europei e costituzionali.

CONCORSO 2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti DP n° 8 del 03/03/2017

PROVA PRATICA

Prova dell'11 gennaio 2018

A) Con ricorso ritualmente notificato al Procuratore generale della Corte dei conti, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti e depositato presso la segreteria del competente organo di giurisdizione contabile, la Regione a statuto ordinario Alfa, in persona del Presidente *pro tempore* impugnava la decisione della Sezione regionale di controllo di non parificare il rendiconto regionale dell'esercizio 2016 contenuto nel disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e chiedeva, previa sospensione cautelare di ogni effetto di legge comunque connesso, di riformare e/o annullare la decisione impugnata e l'allegata relazione finale e dichiarare regolari il conto del bilancio e del patrimonio, con ogni consequenziale effetto ovvero, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata con rinvio alla competente Sezione regionale per la rinnovazione del procedimento di parificazione.

Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente eccepiva che il controllo svolto dalla competente Sezione regionale, in sede di giudizio di parificazione, assume natura prettamente collaborativa finalizzato a sollecitare azioni autocorrettive dell'Ente e che, mentre la natura della decisione emessa appariva riconducibile alla categoria dei provvedimenti amministrativi, la relazione ad essa allegata illustrava le eventuali irregolarità e criticità rilevate.

Al riguardo, la Regione insisteva affinché venisse sollevata apposita questione di legittimità costituzionale atta a definire i confini della funzione collaborativa assegnata alle Sezioni regionali di controllo tenendo conto delle prerogative delle autonomie territoriali.

Eccepiva, inoltre, l'Ente che l'area di giurisdizione assegnata al Giudice contabile in tema di impugnazione delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non riveste carattere pieno ed esclusivo e manifestava l'espressa riserva di una successiva impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, la Regione deduceva la violazione e falsa applicazione della disciplina normativa in materia di risultato di amministrazione determinato dal disegno di legge di approvazione del rendiconto 2016 nell'importo negativo di €. 4.000.000.000,00 e sosteneva che, contrariamente a quanto contestato dalla competente Sezione regionale di controllo, la decisione di non parificazione non poteva ricondursi esclusivamente alle operazioni di determinazione e scomposizione del predetto risultato che, invece, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, era stato calcolato, al fine di preservare il mantenimento degli equilibri di bilancio, includendovi anche il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale.

Con il terzo motivo di ricorso, la Regione Alfa sosteneva la manifesta illogicità ed irragionevolezza di ogni contestazione della Sezione regionale circa la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato, in sede di rendiconto 2016, nell'importo di €. 50.000,00 ovvero in misura pari al dato definito, per l'esercizio 2016, in sede di bilancio previsionale 2016-2018 e confermato con la manovra di assestamento dell'esercizio 2016.

Con il quarto motivo di ricorso, l'Ente lamentava una presunta ingerenza della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale per aver illegittimamente censurato la mancata individuazione di un fondo rischi spese legali posto che il contenzioso pendente aveva subito una lieve contrazione rispetto al precedente esercizio. Al riguardo, la Regione confermava la sussistenza tra i residui attivi che assommavano all'importo complessivo di € 2.500.000.000,00, di un residuo attivo di €. 500.000.000,00 per recupero evasione da omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il quale erano state intraprese le necessarie azioni giudiziali, ma censurava le valutazioni negative espresse dalla Sezione regionale per non aver questa tenuto conto dell'avvenuta stipula di appositi protocolli con le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

Con il quinto motivo di ricorso si contestava la contraddittorietà delle conclusioni a cui era giunta la Sezione regionale che, in presenza dell'operazione di ripiano delle consistenti e reiterate perdite della società interamente partecipata Gamma Spa, ammontanti anche alla chiusura del bilancio 2016, al pari del precedente esercizio in €. 600.000,00, aveva rilevato l'assenza dell'apposito fondo previsto dalla normativa contabile vigente e non aveva valorizzato, invece, le considerazioni espresse in merito alla notevole rilevanza strategica.

Costitutosi ritualmente in giudizio il rappresentante del competente Ufficio di Procura contabile, dopo aver ampiamente richiamato la disciplina normativa applicabile al giudizio di parificazione ed all'eventuale giudizio di impugnazione, sottolineava l'illegittima, errata e lacunosa applicazione da parte della Regione Alfa degli istituti giuridici introdotti dal vigente sistema di armonizzazione contabile degli enti territoriali, la gravità del reiterarsi delle perdite della società interamente partecipata Gamma Spa e concludeva affinché il ricorso fosse respinto.

All'udienza, il difensore della Regione ed il Procuratore si riportavano agli atti.

Rediga il candidato la parte in diritto ed il dispositivo della sentenza, soffermandosi, tra l'altro, sulla natura giuridica delle pronunce emesse dalle Sezioni regionali di controllo ed in particolare sulla natura giuridica del giudizio di parificazione, sull'ammissibilità dell'impugnazione nel vigente sistema normativo, sul ruolo svolto dal Pubblico ministero contabile, nonché sull'analisi degli istituti giuridico-contabili del risultato di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità alla luce della disciplina legislativa in tema di armonizzazione contabile e della giurisprudenza costituzionale e contabile.

B) La relazione questionario al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione a statuto ordinario Alfa trasmessa dall'Organo di revisione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti evidenziava, con riferimento all'esercizio 2017, il ricorso all'esercizio provvisorio per la durata di 140 giorni ed in particolare la presenza di sei capitoli di spesa afferenti incarichi di consulenza, studio e ricerca per l'importo complessivo di €. 300.000,00 per ciascun esercizio compreso nel triennio 2017-2019, nonché la sussistenza di molteplici capitoli di spesa riconducibili ad ammortamenti di mutui.

Approvato dall'Ente, al termine dell'esercizio provvisorio, il bilancio di previsione 2017-2019, la Sezione regionale procedeva all'esame dell'annualità 2017 e durante la fase istruttoria svolta anche sulla base delle risultanze finali dell'esercizio 2016 rilevava che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 appariva negativo anche all'esito della scomposizione in quote prevista ex lege; che il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata dell'esercizio 2017 presentava un importo divergente rispetto al medesimo fondo di spesa dell'esercizio 2016 e che il finanziamento, in sede previsionale 2017, dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità avveniva mediante l'applicazione della quota del risultato di amministrazione svincolata definita dal rendiconto del precedente esercizio sulla base dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

All'adunanza pubblica convocata dal Presidente della competente Sezione regionale al fine di procedere all'esame collegiale delle questioni rilevate al termine dell'istruttoria, la Regione Alfa illustrava che gli incarichi di studio, ricerca e consulenza apparivano di importo esiguo e dovevano reputarsi necessari ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente; che gli importi del fondo pluriennale vincolato che assume altresì rilevanza in tema di rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica del pareggio di bilancio risultavano correttamente determinati perché calcolati dal software in dotazione agli uffici finanziari regionali e che in ogni caso sono sempre consentite variazioni al fondo pluriennale vincolato anche oltre il termine del 30 novembre e che la quota svincolata del risultato di amministrazione 2016 era stata correttamente quantificata, in via definitiva, in sede di approvazione del rendiconto del precedente esercizio.

La Regione Alfa, al fine di scongiurare l'eventuale applicazione da parte della Sezione regionale di controllo di misure interdittive ed inibitorie, aggiungeva, infine, che l'intera attività gestionale e finanziaria dell'Ente era stata sempre improntata a canoni di sana e corretta gestione finanziaria.

Il candidato rediga la parte in diritto ed il dispositivo della deliberazione soffermandosi, tra l'altro, sulle finalità della nota integrativa al bilancio, sull'analisi degli istituti giuridico-contabili del fondo crediti di dubbia esigibilità, del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato e precisando, alla luce della disciplina vigente e della giurisprudenza costituzionale e contabile, le eventuali soluzioni percorribili dalla Sezione regionale di controllo in sede di controllo sui bilanci regionali e le eventuali successive attività di verifica ad essa spettanti. **(Estratta)**

C) Con atto di citazione depositato il 30 novembre 2017 il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Tizio, in qualità di presidente, Caio, Sempronio e Mevio in qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società partecipata comunale X s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di Y pari a €

1.000.000,00, in parti uguali, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Secondo il P.M. erariale il danno alle casse dell'ente era scaturito dalle perdite subite dalla società partecipata nel corso del triennio 2007/2010, ripianate mediante ricapitalizzazione con riconoscimento di un debito fuori bilancio con delibera di consiglio comunale in data 20 gennaio 2012, comunicata al P.M. contabile dal Segretario comunale il successivo 26 giugno.

Ad avviso della Procura erariale gli organi sociali e, in particolare, il Consiglio di amministrazione, si erano resi responsabili di una complessiva *mala gestio*, essendosi registrati, in tutti gli esercizi presi in considerazione, ricavi inferiori rispetto a quelli previsti e maggiori spese, queste ultime in maniera sproporzionata e in assenza della previsione in bilancio.

L'atto di citazione era stato preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre a Tizio il 20 giugno 2017, a Caio e Sempronia il 25 giugno 2017 e a Mevio il 30 giugno 2017, recante il termine di 30 giorni dalla notifica per presentare memorie e deduzioni nonché per richiedere l'audizione personale, facoltà che erano esercitate unicamente da Tizio.

Con l'invito, inoltre, il Procuratore regionale aveva chiesto e ottenuto dal Presidente della Sezione il sequestro conservativo dei beni dei convenuti, fino alla concorrenza, pro quota, dell'importo contestato a ciascuno, pari a € 250.000,00, convalidato dal Giudice designato con ordinanza in data 16 agosto 2016, non reclamata.

Si costituivano tutti i convenuti. Il presidente del C.d.A. Tizio sollevava la questione di giurisdizione, a suo avviso spettante al Giudice ordinario, poiché la società, pur partecipata dal Comune in misura totalitaria, prevedeva, nello Statuto, la possibilità di acquisto delle azioni anche da parte di operatori privati. Inoltre, non era presente l'elemento del controllo analogo sull'ente, che esercitava un'attività commerciale, la gestione del servizio di igiene urbana dietro corrispettivo (la tariffa fissata dall'ente) da parte degli utenti, con la possibilità di rivendita del materiale recuperato a seguito della raccolta differenziata in vigore nel comune.

Eccepeva, poi, la violazione del principio del *ne bis in idem*, con conseguente inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4, prot. 7, CEDU, perché era stato sottoposto a un procedimento penale per il medesimo fatto, costituente, secondo la Procura penale, il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del codice civile.

Caio e Sempronia, inoltre, eccepevano l'inammissibilità dell'atto di citazione sotto plurimi profili;

- a) perché era stato depositato oltre i 120 giorni dalla notifica dell'invito a dedurre;
- b) perché era stato depositato oltre i 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di convalida del sequestro conservativo;
- c) perché non aveva tenuto conto delle deduzioni scritte tempestivamente depositate, nelle quali si negava la loro responsabilità, nell'atto di citazione successivamente depositato.

Mevio, inoltre, deduceva la nullità della notifica dell'atto di citazione perché effettuata presso il procuratore domiciliatario, indicato nelle deduzioni difensive, senza menzione nella relata, della qualità di colui che aveva effettivamente ricevuto l'atto.

Tizio, Caio e Sempronia eccepevano, inoltre, la prescrizione dell'azione erariale, maturata il 20 gennaio del 2017, cinque anni successivi alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio che aveva dato luogo all'asserito danno.

Tutti i convenuti negavano, poi, la sussistenza del danno e, in ogni caso, del nesso eziologico, poiché le spese erano state causate dal rincaro del costo del servizio di igiene urbana svolto dalla società e dalla scarsa collaborazione della cittadinanza nella raccolta differenziata, con conseguenti maggiori oneri di smaltimento in discarica e minori introiti derivanti dalla vendita dei materiali recuperati.

Sostenevano, poi, l'insindacabilità delle scelte degli amministratori, rientranti nell'ambito delle opzioni concesse all'imprenditore commerciale.

Per i convenuti, inoltre, il danno, a tutto concedere, andava addebitato anche al Collegio sindacale, il quale, nelle relazioni ai bilanci in contestazione, non aveva mosso alcun rilievo. Anche l'amministrazione comunale, con il riconoscimento del debito fuori bilancio, aveva consapevolmente deciso di ripianare le perdite della società, ricapitalizzandola e con ciò condividendo l'operato degli amministratori e concorrendo nella realizzazione del contestato danno.

Sempronia e Mevio deducevano, inoltre, l'assenza della colpa grave, non avendo un titolo di studio tale da consentire loro di comprendere la complessa materia della contabilità economica e delle appostazioni di bilancio e lamentavano che l'atto di citazione avesse addebitato a tutti il danno in parti uguali, non distinguendo l'operato del Presidente Tizio da quello dei consiglieri di amministrazione.

Infine, i convenuti chiedevano l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, atteso che le spese sociali avevano comunque consentito l'espletamento del servizio di igiene urbana, con indubbio vantaggio per la comunità amministrata.

Con memoria depositata in udienza anche Mevio proponeva l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

Conclusivamente, tutti i convenuti insistevano nelle questioni pregiudiziali e preliminari proposte e, nel merito, per la loro assoluzione.

Rediga il candidato la decisione nella parte motiva e nel dispositivo esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti.

DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO

Prova del 12 gennaio 2018

A) Esaminata natura e funzione della clausola dello statuto di una società per azioni che richieda una maggioranza rafforzata per le deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie, esamini il candidato la questione della legittimità della deliberazione con la quale tale clausola venga modificata con la maggioranza più limitata prevista in generale per le modifiche statutarie. **(Estratta)**

B) Esaminata la natura del patto di prelazione avente ad oggetto la cessione di quote di una società a responsabilità limitata, esamini il candidato la questione del regime dell'acquisto di partecipazioni effettuato in violazione di tale negozio nonché delle deliberazioni successivamente assunte con il voto determinante dell'acquirente.

C) Analizzato il tema della ammissibilità del contratto preliminare avente ad oggetto l'impegno di concludere il contratto di società, esamini il candidato il tema delle intese preliminari raggiunte nel corso delle trattative e della loro rilevanza giuridica, ai fini della responsabilità delle parti.

CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE

Prova del 15 gennaio 2018

A) La tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata e la definizione di pubblica amministrazione secondo la normativa di contabilità pubblica con riferimento alle funzioni assegnate alla Corte dei conti in sede di controllo ed in sede giurisdizionale. **(Estratta)**

B) La prescrizione dell'azione erariale in rapporto alle tipologie di danno erariale e ai soggetti coinvolti. Aspetti sostanziali e processuali.

C) Premessi brevi cenni sui giudizi a istanza di parte, tratti il candidato, in particolare, dei giudizi di conto e di resa del conto con particolare riguardo al giudizio sul conto degli agenti della riscossione e ai rapporti con eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Prova del 16 gennaio 2018

A) Premessi brevi cenni sul principio di par condicio nella valutazione dei requisiti soggettivi nelle procedure ad evidenza pubblica, illustri il Candidato l'evoluzione della disciplina dell'avvalimento nei contratti con le pubbliche Amministrazioni.

B) Premessi brevi cenni sullo statuto e le garanzie costituzionali in tema di dirigenza pubblica, illustri il Candidato i cardini della disciplina in materia e le opportunità (anche mancate), con particolare attenzione al tema della responsabilità.

C) Premessi brevi cenni sui principi costituzionali in materia di proprietà e beni pubblici, illustri il Candidato la disciplina in materia di valorizzazione e dismissione (anche in sede territoriale) dei beni immobili di proprietà delle pubbliche Amministrazioni. **(Estratta)**